

***Guida pratica per gestire  
un'associazione sportiva***

***100 Domande***

***e***

***100 Risposte***

*N.B*

*I suggerimenti ivi contenuti e tutte le indicazioni di questo ufficio sono da considerare come supporto all'attività delle società affiliate alla Federazione, si tratta di opinioni redatte sulla base delle informazioni fornite dagli affiliati e dai consulenti, non sono pareri vincolanti e non potranno generare in alcun modo responsabilità. In ogni caso l'Ufficio Territorio è a disposizione anche ad ulteriori confronti sia con i rappresentanti degli affiliati che con i loro consulenti.*

## ***Voglio creare un'associazione sportiva dilettantistica. Cosa devo fare?***

1. Devi redigere il suo **atto costitutivo** e il suo **statuto ( vedi allegati )** .  
Quest'ultimo dovrà prevedere:

- l'inserimento nella denominazione sociale della finalità sportiva e della dizione "dilettantistica"
- l'individuazione della sede legale
- l'assenza di fini di lucro e il divieto di distribuire utili tra i soci
- il principio di democrazia interna
- l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, con relative attività didattiche e di aggiornamento come oggetto sociale
- il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina sportiva
- la gratuità degli incarichi degli amministratori
- la devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento
- l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e dell'Ente di Promozione Sportiva a cui ci si affilia.

Allegati:

- [Atto costitutivo e statuto associazione non riconosciuta](#)

## ***Un'associazione sportiva dilettantistica deve avere anche la P.IVA oltre al codice fiscale?***

Se l'associazione prevede, sin dalla sua nascita, di svolgere **attività commerciale**, deve richiedere l'attribuzione del **numero di P.IVA** presso l'Ufficio della **Agenzia delle Entrate** territorialmente competente, contestualmente alla richiesta del codice fiscale.

Può richiedere la P.IVA in un secondo momento, nel caso in cui la decisione di svolgere attività commerciale avvenga a soggetto già costituito.

Per richiederla è necessario presentare la **dichiarazione di inizio attività** all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito **modello AA7/10**.

Il numero di P.IVA resta invariato fino alla cessazione dell'attività.

Per quelle associazioni che non hanno già il codice fiscale, la P.IVA assume anche il valore di codice fiscale.

Tutte le successive **variazioni** dei dati indicati nella dichiarazione di inizio attività devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate **entro 30 giorni** dalla data di avvenuta variazione, sempre utilizzando il **modello AA7/10**.

Previa **registrazione** ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, è possibile anche effettuare **per via telematica** la richiesta di P.IVA.

Il procedimento online è piuttosto semplice, ma, è buona norma, per accertarsi dell'avvenuta registrazione nel sistema dei dati inviati, stampare sempre la ricevuta; se i documenti inseriti non dovessero essere corretti il sistema produce automaticamente un'informazione di scarto e sarà allora necessario ripetere l'operazione.

## ***Quali sono i principali documenti che devo tenere per gestire un'associazione sportiva dilettantistica?***

Devi tenere il **libro dei soci e libro tesserati**, ma non devi avere registro dei corrispettivi.

Sarebbe opportuno tu ti dotassi anche di una serie di **fac simili**:

- **lettera d'incarico** per le prestazioni sportive dilettantistiche;
- **autocertificazione** dei redditi da compensi sportivi;
- **ricevuta** del compenso sportivo;
- **verbale del consiglio direttivo** di un'associazione sportiva dilettantistica

**codice etico** di un'associazione sportiva dilettantistica.( facoltativo)

Allegati:

- [Modulo compenso L.342](#)
- [Domanda di ammissione Socio](#)
- [Foglio viaggio con Iban](#)
- [Lettera di Incarico](#)
- [Modello libro soci modificato](#)
- [Verbale Consiglio Direttivo ammissione Soci](#)

## ***Ho un'associazione affiliata alla Fidal. Devo iscriverla obbligatoriamente al Registro CONI?***

**SI, è obbligatoria per legge ( Rif. art 90 L. 289/2002 e art 3, 5 R.O e art 35 statuto).**

L'iscrizione al Registro CONI consente inoltre all'associazione di godere di **vantaggi fiscali** previsti per legge per le associazioni che operano nel settore del non profit.

### **Quali sono i vantaggi legati all'iscrizione al Registro CONI?**

- **vantaggi fiscali** ed estrema semplicità contabile/amministrativa - leggi 460/97 - 133/99 e successive modifiche
- **Utilizzo compensi forfettari** legge 342/2000
- **sconti** sulla fornitura di **gas**
- **riduzione** **tassa rifiuti**
- **priorità** ex legge 289/2002, art. 90 commi 25 e 26, nell'affidamento in **gestione** degli **impianti** pubblici e delle palestre, aree di gioco ed impianti sportivi scolastici
- **regime agevolato** per eventuali attività **commerciali** previsto dalla legge 398/91 (abbigliamento sportivo, pubblicità, sponsorizzazioni, ristorazione)
- **esenzione** dal pagamento della **tassa di concessione governativa** su alcuni atti amministrativi, in ossequio alla Legge 289 (detta "Legge Finanziaria 2003"), art. 90 comma 7, del 17 dicembre 2002. (es. telefonia mobile, concessioni, autorizzazioni, istanze, permessi)

- **esenzione dall'IMU** per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali prevista dall'art. 91-bis del Decreto Legge n. 1 del 2012
- **esenzione imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni** per targhe e simili apposte per l'indicazione della sede sociale
- **esenzione** dalla presentazione del modello EAS se l'asd non svolge attività commerciale
- riduzioni al 50% delle tasse sulla pubblicità
- esenzione fiscale delle attività sportive ed istituzionali svolte verso i tesserati (art. 148 del Tuir comma 3 e circ. min. finanze 124/e/98)
- esclusione dagli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 (sicurezza lavoro)
- **detraibilità** dal reddito delle persone fisiche delle iscrizioni e **abbonamenti per i figli minori** (5 - 18 anni) alle associazioni sportive dilettantistiche fino a 210 euro annue (comma 319 legge 27/12/2006 n. 296)
- possibilità di ottenere dalle persone fisiche **contributi liberali in denaro** che fino a 1.500 euro sono deducibili dal reddito dell'erogante.

## ***Quale è la differenza tra assemblea ordinaria e straordinaria ?***

**L'assemblea ordinaria viene svolta ogni anno per l'approvazione del bilancio, l'assemblea straordinaria principalmente per modifiche statutarie e/o sostituzione di organi elettivi**

### **Articolo 10 - Assemblea ordinaria**

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

### **Articolo 11 - Validità assembleare**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

## **Articolo 12 - Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Allegati:

- [Convocazione Assemblea](#)
- [Verbale Assemblea Straordinaria](#)

## ***Le imposte sui compensi agli sportivi***

I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all'importo di **10.000 euro**. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'Irpef di chi li percepisce.

Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta Irpef del 23 per cento (pari all'aliquota del primo scaglione), maggiorata delle addizionali all'Irpef.

Tale ritenuta si effettua:

**\_ a titolo d'imposta**, se la somma corrisposta è compresa tra 10.000 e 28.158,28 euro;

**\_ a titolo d'acconto**, se superiore a 28.158,28.

Nel primo caso, la persona che ha percepito il compenso è stata tassata definitivamente e non indicherà nella propria dichiarazione il compenso ricevuto.

Nel secondo caso invece dovrà presentare la dichiarazione dei redditi in cui dovrà riportare l'importo ricevuto e la ritenuta subita.

### **N.B**

**1)** Gli sportivi che in un periodo d'imposta incassano più compensi da associazioni sportive diverse, devono autocertificare l'ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta Irpef

**2)** Possono fruire del medesimo trattamento fiscale agevolato anche coloro che all'interno dell'associazione si occupano in maniera non professionale della parte amministrativa e contabile

**3)** Sono escluse dall'imponibile e pertanto non vanno assoggettate a Irpef le indennità chilometriche e i rimborsi delle spese documentate per vitto , alloggio e trasporto sostenute dal percipiente al di fuori del comune di residenza.

Allegati:

- [Modulo compenso L.342](#)
- [Foglio viaggio con Iban](#)

## ***Una società affiliata con la Federazione può affiliarsi con un Ente di Promozione Sportiva? Se sì quali sono i vantaggi?***

Sì, una società FIDAL può affiliarsi anche con un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni e in convenzione con la FIDAL stessa (al seguente link troverete gli Enti di Promozione Sportiva in convenzione con la FIDAL

<http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2017/CONVENZIONI%20FIDAL%20EPS.pdf>

I vantaggi sono:

- partecipare ai Campionati Nazionali degli Enti ( campionato nazionale , Uisp, Libertas, Asi, Csi....)
- Possibilità di avere il nulla osta per somministrare alimenti e bevande ai soci nella propria sede sociale ( in questi caso le entrate sono considerate quote istituzionali quindi non tassabili)

La Società affiliata alla FIDAL, che scelga di affiliarsi anche all' EPS per la prima volta senza esserlo mai stato in passato, è esentata dal versamento della quota di affiliazione all'EPS.

***E' stata confermata l'entrata in vigore dell'obbligo di dotarsi di dispositivi DAE (defibrillatori semiautomatici) previsto dal Decreto Balduzzi.***

Dopo numerosi rinvii il Ministero della Salute e il Ministero dello Sport hanno annunciato la firma del decreto che dispone l'entrata in vigore a partire dal 1 Luglio c.a.

Si attende la pubblicazione del provvedimento per conoscere gli ulteriori dettagli. **Si invitano le ASD/SSD che gestiscono impianti sportivi ad essere operative in tempo utile.**

Sono escluse dal decreto le società/associazioni/enti inerenti ad attività con ridotto impegno cardio-circolatorio, come le bocce, il biliardo, la pesca e la caccia sportiva, gli sport di tiro, i giochi da tavolo e sport simili.

## *E' possibile costituire una associazione in forma di onlus?*

Sono considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale ( Onlus) , le associazioni , i comitati, le fondazioni, che prevedono espressamente lo svolgimento di attività in determinati settori , fra i quali è compreso lo sport dilettantistico e che tra l'altro, perseguono esclusivamente “finalità di solidarietà sociale” .Per quanto riguarda le associazioni sportive , tali finalità si intendono perseguite solo ove l'attività sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche , psichiche, economiche sociali o familiari. **Pertanto le associazioni sportive potranno definirsi Onlus nel solo e unico caso in cui la loro attività prevalente sia rivolta a soggetti in condizioni di disagio.**

### **N.B**

**Questa risposta è stata formulata prima del nuovo codice del Terzo Settore che ha istituito il RUNTS ( registro unico nazionale del terzo settore)**

## ***Come si chiude un'associazione sportiva ?***

L'associazione sportiva si estingue per le cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto; quali:

- la scadenza del termine di durata;
- la deliberazione in tal senso dell'assemblea;
- il raggiungimento dello scopo;
- la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- il venire meno di tutti gli associati;

Da sottolineare che una delle suddette cause non determina però l'estinzione dell'associazione ma colloca questa in uno stato di "liquidazione" : si dovrà quindi provvedere a esigere i crediti e pagare i debiti , e solo quando tutti i debiti siano stati pagati si determina la vera e propria estinzione dell'associazione. Se dopo l'operazione di liquidazione residua un attivo ,questo sarà devoluto secondo quanto stabilito nello statuto. E' comunque da ritenersi esclusa una ripartizione del residuo attivo fra gli associati .L'organo competente per deliberare lo scioglimento dell'associazione è l'assemblea degli associati che secondo quanto dispone l'articolo 23 comma 3 del codice civile delibera validamente con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  degli associati stessi.

### **N.B**

La cessazione dell'asd deve essere comunicata all'agenzia delle entrate e il relativo cedolino inviato per mail a [registro@coni.it](mailto:registro@coni.it)

## ***Come si diventa associato di un'associazione sportiva dilettantistica ?***

### ***E' necessaria una domanda scritta ?***

L'acquisto della qualità di associato può essere simultaneo alla costituzione dell'associazione oppure successivo ad essa. Sia l'adesione successiva che la partecipazione originaria, infatti, si perfezionano nel momento dell'incontro della dichiarazione di volontà dell'aderente e di quella della associazione, e sono dunque ritenute giuridicamente equivalenti. Ciò significa, in sostanza, che per l'assunzione della qualità di associato non è sufficiente la semplice emissione di una tessera da parte dell'associazione. Deve emergere la volontà di associarsi dell'aspirante socio e quella di associarlo dell'associazione. Perché tale incontro di volontà possa dirsi realizzato, e possa quindi essere assunta a tutti gli effetti la qualità di socio dal richiedente, è preferibile che l'aspirante socio inoltri domanda scritta di ammissione alla associazione sulla quale il competente organo associativo esprima il suo consenso o dissenso tramite apposita delibera.

***Una associazione affiliata alla Fidal ha agevolazioni fiscali per prestazioni rese ai propri associati dietro corrispettivo in particolare per la somministrazione di pasti e bevande ?***

Le norme fiscali, per quanto riguarda sia le imposte sui redditi sia l'iva, prevedono che non costituiscono attività commerciali quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate dalle associazioni sportive dilettantistiche. Sono quindi defiscalizzate sia le prestazioni rese nei confronti dei propri soci sia quelle rese a favore di soci di altre associazioni affiliate all' associazione nazionale che rende il servizio.

Per sintetizzare possiamo riassumere:

- L'associazione oltre ad essere affiliata Fidal deve essere affiliata a un Ente di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo possiamo ricordare ( Fenalc, Asi, Acsi, Arci, Endas ....));
- La somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata presso la sede sociale dell'associazione;
- L'attività di somministrazione deve essere complementare a quella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuata nei confronti degli associati;

L'associazione deve aver adeguato il proprio statuto ai principi di democraticità ( legge 289/2002).

## ***Quali sono gli organi di un'associazione sportiva dilettantistica ?***

Possiamo individuare almeno tre principali soggetti che svolgono una funzione di governo dell'associazione:

### **1) Assemblea dei soci**

Formata dall'intera collettività degli associati che delibera per tutte per tutte le materie rientranti nella sua competenza a norma di statuto

### **2) Il Consiglio Direttivo**

E' l'organo esecutivo e rappresentativo dell'associazione, in quanto è proprio in virtù dell'operato dei propri componenti che vengono eseguite le deliberazioni assembleari ed è proprio attraverso il consiglio direttivo che l'associazione agisce e stabilisce rapporti con i terzi

### **3) il Legale rappresentante**

E' colui il quale in virtù di quanto stabilito dallo Statuto è affidata la direzione e la rappresentanza dell'associazione

### **4) Collegio dei Probiviri e Revisori dei conti**

Questi organi non sono obbligatori ma se presenti nello statuto devono operare. Il Collegio dei Probiviri decide sulle controversie che avvengono all'interno dell'associazione, il collegio dei revisori svolge prevalentemente una funzione di controllo contabile finanziario.

## ***Quali sono le caratteristiche dell'Assemblea dei Soci ?***

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio d'esercizio (di solito entro il 30/04 di ogni anno). Può essere convocata anche quando se ne ravvisa l'utilità o quando ne è fatta richiesta dalla metà più uno del consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. La convocazione deve essere fatta almeno 8 giorni prima, per mail per posta o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo. In genere la convocazione prevede due orari, nella prima seduta ci deve essere la maggioranza del 50% degli associati nella seconda la validità assembleare è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Lo statuto del Coni prevede che un'associazione sportiva deve possedere una struttura democratica. Il principio di democraticità che deve informare il rapporto associativo viene principalmente garantito attraverso l'esercizio effettivo del diritto di voto di cui ogni socio è titolare (una testa un voto), e la imprescindibile e conseguente partecipazione alle sedute assembleari. Qualora le deliberazioni dell'assemblea siano contrarie alla legge o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'Ente di qualsiasi associato o del pubblico ministero.

### **N.b**

Importante l'asd deve avere un libro verbale assemblee dove inserire sia la convocazione sia il verbale dell'assemblea.

## ***Quali sono i compiti del consiglio direttivo ?***

Al consiglio direttivo sono attribuite le funzioni di gestione dell'associazione e la rappresentanza nei confronti dei terzi. L'associazione può avere sia un unico amministratore ( caso molto raro) , sia una pluralità di soggetti che appunto compongono il consiglio direttivo. Nel caso di composizione collegiale dell'organo esecutivo questo delibera a maggioranza. I suoi componenti devono essere scelti tra gli associati. La nomina dei primi componenti del consiglio direttivo è indicata nell'atto costitutivo, successivamente la competenza alla loro nomina è riservata all'assemblea dei soci.

## ***Quali sono i libri contabili o sociali obbligatori per una associazione sportiva ?***

Da un punto di vista civilistico non ce c'è nessun obbligo in relazione alla tenuta dei libri sociali .

Per una corretta amministrazione si consiglia la tenuta dei seguenti libri sociali per i quali non è obbligatoria nessuna vidimazione:

- Libro soci dove annotare cronologicamente i dati anagrafici e i relativi versamenti della quota sociale,
- Libro dei verbali assemblee dei soci,
- Libro dei verbali del consiglio direttivo,
- Libro del verbale dei revisori ( se previsti dallo statuto )

Per quanto riguarda la contabilità istituzionale è preferibile tenere un'ordinata contabilità dove si evinca la trasparenza della gestione.

1. Evidenziare e differenziare le quote istituzionali dagli introiti commerciali,
2. Riportare nel nuovo esercizio gli avanzi di gestione dimostrando così che non vi è stata divisione di utili o sottrazione di somme,

Evidenziare gli oneri relativi alla corretta gestione dei rapporti di lavoro.

## ***Quali sono gli obblighi per la redazione del bilancio ?***

Per quanto riguarda la redazione del bilancio delle associazioni non riconosciute non esiste alcun obbligo. Questo non significa che non debbano provvedere a redigere un bilancio annuale ma che una scelta in tale senso è lasciata agli accordi degli associati anche in quanto alle caratteristiche che il suddetto bilancio dovrà avere. L'obbligo di redigere un bilancio con rilevanza esterna è previsto invece ai fini fiscali. Le disposizioni tributarie prevedono infatti l'obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo i criteri statutari. Nello statuto quindi è necessario definire le modalità con cui si procederà a tale rendicontazione, nel quale siano evidenziate le attività istituzionali rispetto a quelle commerciali.

## *Il bilancio di un'associazione deve finire sempre in pareggio?*

Il bilancio di un asd non deve essere sempre uguale a zero, è opportuno però sottolineare che il risultato del bilancio non potrà essere rappresentato da un utile o da una perdita, nel senso tecnico-giuridico del termine, così come i soci non potranno aspettarsi una quota dell'eventuale attivo di bilancio. Il risultato sarà dato invece da un avanzo o disavanzo di gestione che dovrà **obbligatoriamente** essere riportato al nuovo esercizio quale incremento o decremento del fondo iniziale. A tal fine si rammenta che il divieto di distribuzione degli utili ( legge 289/2002) non implica che il bilancio debba sempre risultare in pareggio o peggio ancora in passivo. Il bilancio può presentare un attivo che peraltro dimostra la salute dell'associazione. Attivo che come già detto non può essere distribuito tra i soci ma che dovrà essere iscritto come prima voce del nuovo esercizio.

## ***Il periodo di esercizio sociale deve essere esplicitato nello statuto?***

Molte associazioni sportive usano adottare per l'esercizio sociale un periodo diverso da quello corrispondente all'anno solare. In genere dipende dall'anno sportivo della federazione o Eps con cui si è affiliati. Importante sia nel caso in cui l'esercizio coincida con l'anno solare sia nel caso in cui abbia diversa decorrenza è **obbligatorio** che ne sia data esplicita indicazione nello statuto.

***Chi sono i soggetti ai quali è possibile corrispondere i compensi per esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ?***

La legge 342/2000 oltre ai tecnici e atleti comprende la figura a carattere amministrativo gestionale. Per specificare meglio queste collaborazioni , in allegato troverete una delibera del Consiglio Federale del 15/01/2016, dove sono specificati i soggetti che possono percepire il compenso della legge 342/2000 divisi per ambito di tipologia di attività.

Allegati:

- [Delibera n. 22](#)

## ***Il limite dei 7500 euro annuale per i collaboratori comprende anche le spese di vitto e alloggio ?***

Il compenso ex legge 342/2000 è esentasse fino ai 7500 euro annuali. In questo importo non rientrano le spese di vitto e alloggio fatte in funzione dell'attività istituzionale. Va da se che dette spese oltre ad essere preventivamente autorizzate devono avere a supporto le pezze giustificative (scontrini, pedaggi autostradali, taxi....) spese a piè di lista.

In allegato i fac simili del modulo di compenso e del foglio viaggio.

Allegati:

- [Modulo compenso L.342](#)
- [Foglio viaggio con Iban](#)

**N.B**

Dal 01/01/2018 il limite è stato elevato a 10.000 euro

## ***Quali sono gli adempimenti contabili per una corretta gestione contabile dell'attività istituzionale ?***

Un 'associazione sportiva dilettantistica non ha adempimenti specifici in materia di contabilità, se svolge esclusivamente attività istituzionale. La Fidal come del resto le altre Federazioni e Enti di Promozione sportiva, richiede per l'affiliazione che lo statuto dell'asd rispetti le condizioni predisposte dalla legge (289/2002) per usufruire di particolari benefici fiscali e fra questi vi è l'obbligo di redazione e approvazione annuale di un rendiconto economico e finanziario. Questo obbligo è previsto sia per l'attività istituzionale che commerciale indipendentemente dal regime di contabilità adottato ( ordinaria, semplificata o forfetaria).

Il rendiconto annuale, che solitamente è redatto dal consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per poi essere approvato dall'assemblea dei soci dovrà riassumere le vicende economiche dell'asd.

Nel caso di esercizio esclusivo di attività istituzionale sarà sufficiente la semplice rilevazione dei movimenti complessivi per cassa (cioè nel momento in cui vengono effettuati i pagamenti e si ricevono i versamenti), registrati durante l'esercizio su di un apposito registro ( prima nota).

## ***Quali sono le entrate definite istituzionali ?***

Le più ricorrenti entrate istituzionali, che non concorrono a formare il reddito imponibile dell'associazione, sono costituite dalle seguenti voci:

- **quote associative.**

Il versamento della quota associativa che si regolarizza con il rilascio di una ricevuta in carta semplice, attribuisce il diritto a partecipare all'associazione. La misura della quota associativa deve essere deliberata ogni anno dal consiglio direttivo

- **Raccolte di fondi**

Può capitare che un asd decida di organizzare una raccolta pubblica di fondi per finanziare la propria attività. La normativa fiscale prevede la non tassazione delle somme in esame a condizione che non si superino più di due eventi l'anno

- **Contributi**

Sia gli Enti pubblici e il Coni e le Federazioni possono concedere contributi alle associazioni sportive dilettantistiche. Queste contribuzioni realizzano entrate tipiche dell'attività istituzionali

- **Erogazioni liberali in denaro**

Costituiscono entrate di questo tipo le somme di denaro date spontaneamente da soci o da terzi senza pretendere nulla in cambio

***Sono istituzionali le entrate che derivano all'associazione dall'organizzazione di corsi a favore dei propri soci o tesserati? In che modo dovrà certificare le relative entrate?***

Ogni corso con la relativa quota da far pagare ai propri soci o tesserati deve essere deliberato preventivamente dal consiglio direttivo dell'associazione. Detto ciò nel caso che i fruitori di tali servizi risultino soci dell'associazione o tesserati alla Fidal o all'Ente di promozione al quale la società è affiliata il provento riscosso è considerato attività istituzionale. Nel caso in cui i partecipanti ai corsi non siano soci o tesserati il provento dovrà essere certificato con l'emissione di una fattura .

## ***La raccolta di fondi per il raggiungimento degli scopi associativi può considerarsi un entrata istituzionale ?***

La raccolta pubblica di fondi si realizza solitamente attraverso l'acquisizione di denaro da terzi (privati o Enti) in occorrenza di determinati eventi. Può capitare che un asd decida di organizzare una raccolta pubblica di fondi per finanziare la propria attività o un determinato progetto. La raccolta può avvenire anche a fronte dell'offerta di un bene o di un servizio purchè di valore economico modesto. La normativa fiscale prevede specifiche agevolazioni per le asd che pongono in essere raccolte pubbliche di fondi. A tal fine è necessario che la raccolta di fondi sia organizzata in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Ci vuole quindi il "pretesto", la circostanza che induce a ritenere che, in un determinato momento saranno presenti molte persone alle quali l'associazione si potrà rivolgere.

## ***E' previsto un limite ai fondi che si possono raccogliere in esenzione fiscale ?***

Per le associazioni sportive dilettantistiche che applicano le regole della legge 398/1991 , la normativa fiscale impone che le raccolte fondi agevolabili non possano essere più di due l'anno e per un ammontare complessivo di fondi raccolti che non superi 51.645,69 euro.

Per i soggetti che non applicano la legge 398/91 non c'è un limite quantitativo prestabilito né un numero limitato di occasioni per la raccolta fondi . Per tali soggetti i fondi raccolti non sono mai soggetti a tassazione, anche se dovrà essere comunque rispettato il requisito dell'occasionalità che induce a ritenere che le raccolte di fondi non possano in ogni caso essere più di due l'anno.

***Una asd di atletica appena costituita è composta da 10 soci e si prevede la presenza di almeno 100 tesserati che non intendono associarsi , come ci si deve comportare per essere in regola ?***

Non esiste un numero minimo per una asd , ed è assolutamente legittimo che vi siano tesserati che non sono anche soci. Non è detto che la consistente sproporzione fra soci e tesserati possa essere considerata in sede di verifica fiscale un indizio dello svolgimento di attività commerciale, ma in assenza di altri elementi che facciano presumere attività commerciale gestita sotto mentite spoglie non potrà assolutamente dar luogo ad altre contestazioni.

Ciò ovviamente se saranno rispettati i requisiti previsti dalla legge 289/2002 (democraticità dello statuto, la regolare convocazione delle assemblee, divieto di distribuzione degli utili).

***Buongiorno siamo una società affiliata Fidal vorremmo installare un insegna per indicare la sede sociale , c'è da pagare qualcosa ?***

Il D.lgs 507/1993 art 17 comma 1 lettera h cita: non sono soggetti al pagamento dell'imposta di pubblicità le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro.

Essendo però la materia lasciata ai regolamenti comunali è probabile che il comune dove l'asd ha la sede, richieda una specifica autorizzazione accompagnata dal pagamento di un diritto di segreteria. La domanda dovrà essere redatta in carta libera senza essere provvista di bollo così come previsto dalla legge di bilancio 2019.

## ***Le associazioni sportive dilettantistiche sono obbligate a redigere il bilancio annuale ?***

Le associazioni che hanno inserito nel proprio statuto le clausole previste dalla normativa fiscale sono tenute a redigere un bilancio o rendiconto annuale. Oltre ciò si ricorda che l'obbligo di redazione dei rendiconti economico- finanziari, nonché le modalità di redazione degli stessi da parte degli organi statutari vanno necessariamente inseriti negli statuti delle associazioni secondo quanto prevede la lettera f del comma 18 art 90 della legge 289/2002.

Si ricorda che la scadenza per approvare il bilancio deve essere prevista nello statuto e comunque non può essere superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

## *In che forma deve essere redatto il rendiconto annuale ?*

La forma per la redazione del rendiconto annuale è libera. Le norme fiscali ricordano però che il rendiconto economico-finanziario deve evidenziare tutta l'attività svolta dal sodalizio. Nel documento deve quindi essere indicata sia l'attività istituzionale sia quella commerciale. Mentre il risultato dell'attività commerciale costituisce la base per il calcolo delle imposte relative all'attività di impresa nessuna conseguenza fiscale è invece collegata al risultato della gestione istituzionale. In ogni caso nessuna risorsa dell'associazione può essere distribuita ai soci : l'eventuale eccedenza va sempre reinvestita nell'attività sociale. Il rendiconto deve essere sia economico che finanziario. Questo significa che le risultanze della gestione devono seguire il criterio della competenza economica e quello per cassa. In pratica bisogna dare atto dello speso e dell'incassato ( entrate e uscite) ma si deve anche fotografare la situazione dei debiti e crediti a fine anno.

## *A che cosa serve il bilancio?*

La funzione principale del bilancio di esercizio è quella di informare sulla situazione amministrativa delle associazioni sportive dilettantistiche. Interessati alle informazioni contenute nel bilancio (predisposto dal consiglio direttivo e sottoposto all'approvazione dei soci ) sono in primo luogo i soci e in secondo luogo tutti coloro che hanno un interesse verso l'associazione sportiva. I soci possono dare un pare positivo sulla gestione dell'asd e approvare quindi il bilancio oppure possono manifestare il proprio dissenso non approvandolo.

## ***Quali sono le differenze fra socio o tesserato ad una associazione sportiva dilettantistica ?***

Questa è una domanda ricorrente che a volte può generare confusione, proviamo a evidenziare le differenze:

### **IL SOCIO**

può essere fondatore , ordinario , onorario ed è colui che:

- Assume diritti e doveri previsti nello statuto dell' asd dopo avere presentato domanda di ammissione
- Partecipa alla vita istituzionale dell'asd e ne condivide gli obiettivi

### **IL TESSERATO**

è colui che aderisce all'associazione per finalità di partecipazione ai campionati o alle gare della federazione alla quale l'asd è affiliata.

Il tesserato ha pertanto come finalità quella di praticare l'attività sportiva senza per forza di cose partecipare alla vita associativa dell'asd. Il tesserato quindi è configurabile all'interno dell'asd come un soggetto che ha i requisiti previsti per la partecipazione all'attività sportiva seguendone ogni regola fissata dal Coni o dalla Federazione di riferimento.

In pratica possiamo distinguere il socio dal tesserato perchè il socio:

- approva il rendiconto annuale dell'associazione
- nomina i componenti del consiglio direttivo

approva tutto quello previsto nello statuto.

***Una società affiliata Fidal e Uisp che organizza una manifestazione di corsa non stadia( cross , strada , montagna , trail) come deve considerare le quote di iscrizione istituzionali o commerciali ?***

La quota è da considerarsi istituzionale e quindi defiscalizzata se proviene da :

- tesserati da società affiliate alla fidal
- tesserati runcard
- tesserati stranieri di altre federazioni riconosciute dalla IAAF
- da tesserati Uisp

la quota è da considerarsi commerciale quindi soggetta ad iva se proviene da :

tesserati di altri Enti di Promozione Sportiva alla quale la società non è affiliata.

***E' obbligatorio inserire nello Statuto il nome dell'E.P.S al quale si è affiliati ?***

Secondo il mio parere non è obbligatorio, anche perché l'affiliazione agli Enti come spesso accade può cambiare di anno in anno. Se si inserisce il nome dell'EPS nello Statuto e poi dopo qualche anno si cambia EPS , si dovrebbe anche fare una modifica nello Statuto. E' importante inserire nello Statuto dell'asd l'affiliazione alla Fidal , mentre non conviene inserire il nome dell'EPS nello Statuto perché farà fede la domanda di affiliazione annuale all'EPS.

## ***Il contratto di sponsorizzazione deve essere registrato ?***

Per quanto riguarda l'imposta di registro, occorre innanzitutto rilevare che il contratto di sponsorizzazione non rientra tra quelli per i quali sia previsto l'obbligo della registrazione . L'imposta non sarà pertanto dovuta fintanto che non si ritenesse di dover “ usare” detto contratto; in tal caso si dovrà procedere alla registrazione del contratto medesimo. Qualora ad esempio , dovessero insorgere controversie in ordine all'adempimento del contratto e si rendesse così necessaria la registrazione del contratto stesso per il suo utilizzo giudiziario, l'obbligo impositivo suddetto nascerà immediatamente.

## ***Quale è la differenza tra associazioni riconosciute e non riconosciute ?***

**Le Associazioni Riconosciute** godono di un autonomia patrimoniale perfetta, pertanto esiste una netta distinzione tra il patrimonio dell'associazione e il patrimonio del socio. Infatti i creditori dell'associazione non possono agire nei confronti del patrimonio dei singoli soci ma solo sul patrimonio dell'associazione .

L'associazione per ottenere il riconoscimento deve iscriversi in appositi registri regionali o provinciali. Da evidenziare che in gran parte del territorio nazionale il requisito patrimoniale minimo per poter accedere al riconoscimento ammonta a circa diecimila euro in risorse liquide.

**Le Associazioni non Riconosciute** invece hanno un autonomia patrimoniale imperfetta. In questo caso eventuali creditori dell'associazione potranno agire sia sul fondo comune che sul patrimonio dei soci che dovranno rispondere delle obbligazioni assunte sia personalmente che solidalmente.

***E' possibile rateizzare la quota annuale di frequenza ai corsi organizzati da una associazione sportiva dilettantistica ?***

La rateizzazione della quota annuale è possibile (se preventivamente deliberata dal consiglio direttivo), a patto che il limite di incasso in contanti non superi euro 1000 come previsto dalle norme attualmente in vigore.

*In una associazione sportiva dilettantistica, si possono differenziare le quote associative e le quote di frequenza per le attività ?*

La risposta è affermativa. Possono essere previste quote differenziate sia nell'uno che nell'altro caso. Per la quota associativa il consiglio direttivo può stabilire quote di adesione a socio differenziate, tuttavia tali deliberazioni devono essere motivate, nel rispetto del **principio di democraticità** . Per quanto concerne i servizi offerti dall'associazione , è abbastanza frequente che vengano stabilite quote differenziate , in considerazione dei differenti servizi offerti.

***C'è un limite di tempo per la conservazione di adesione a socio delle associazioni dilettantistiche ?***

Si, il codice civile prevede che la documentazione dell'associazione sia conservata per dieci anni.

## ***Un'associazione che ha optato per la legge 398/91 è tenuta all'invio telematico dello spesometro ?***

L'art 21 del D.L 78/2010 e successive modificazioni e integrazioni , dispone l'obbligo della comunicazione dei dati fatture per i soggetti in regime di legge 398/91, in riferimento alle operazioni commerciali effettuate.

Ai fini della comunicazione dei dati delle fatture , per le attività rientranti nel regime agevolato ( sia istituzionali che commerciali) tali soggetti:

- devono trasmettere i dati delle fatture emesse;
- non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché per queste ultime sono esonerati dall'obbligo della registrazione

Di conseguenza gli unici dati da trasmettere sono quelli relativi alle fatture emesse.

***Può un amministratore di un 'associazione sportiva dilettantistica far parte del consiglio direttivo di un'altra associazione?***

Per le associazioni e società sportive dilettantistiche è previsto ai sensi dell'art 90 comma 18 bis della legge 289/2002:

Il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o disciplina associata , se riconosciuta dal Coni , ovvero nell'ambito della medesima disciplina fiscale facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

In attesa che il Consiglio Nazionale del Coni si pronunci in merito alle figure che saranno assoggettate al regime di co.co.co , Vi invio la delibera n.22 del 15/01//2016 dove furono definite le tipologie delle attività federali e dei soggetti preposti all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche per la pratica dell'atletica leggera.

Allegati:

- [Delibera n. 22](#)

***Sono il Presidente di una ASD di atletica e vorrei organizzare dei campus estivi è possibile? Le quote sono da considerarsi commerciali o istituzionali?***

Innanzitutto bisogna verificare se l'organizzazione dei centri estivi è prevista nello statuto societario. Dopodiché dovrà essere convocato il consiglio direttivo dell'associazione che dovrà deliberare sul periodo e il luogo dove si svolgerà il campus , sulle quote per i partecipanti e sugli importi per i compensi agli istruttori.

Se i partecipanti al campus estivo vengono tutti tesserati alla Federazione o all'Eps al quale l'asd è affiliata le quote dei partecipanti rientrano nell'attività istituzionale , se invece i partecipanti al campus non vengono tesserati alla Federazione o all'Eps le quote sono da considerarsi commerciali.

***Per una asd oltre al contratto di sponsorizzazione ci sono altri modi per ricevere denaro?***

Si, oltre ad emettere fattura all'azienda che sponsorizza è possibile l'erogazione di un contributo. In questa ipotesi l'azienda si potrà detrarre l'erogazione liberale in misura del 19% fino al limite di euro 1500. L'erogazione dovrà essere effettuata con modalità tracciabili ( art 15 lett i del T.U.I.R , e art 78 co 1 del T.U.I.R).

## ***Quale è la differenza tra un socio di un associazione e un socio di un azienda?***

Entrambi hanno il diritto di eleggere l'organismo di governo , che nel caso di un 'associazione è chiamato consiglio direttivo , mentre in un'azienda è chiamato consiglio di amministrazione .

Le principali differenze sono:

**SOCIETA'** distribuzione degli utili

**ASD** divieto di distribuzione degli utili ( ( l'utile deve essere sempre reinvestito all'interno delle attività dell'associazione e la sua destinazione deve essere chiaramente indicata nel verbale dell'assemblea in cui viene approvato il bilancio annuale). Importante ,questo non significa che l'associazione non possa retribuire dei soci per l'attività che svolgono in nome e per conto dell'associazione .Se viene deliberato dal consiglio direttivo e l'attività svolta viene opportunamente documentata, nulla osta per il socio ricevere rimborsi dall'associazione.

**SOCIETA'** le quote sociali sono cumulabili ( in una società profit è possibile che i soci siano proprietari di quote diverse e che quindi il loro voto abbia un peso politico diverso in sede di decisione)

**ASD** in un'associazione ogni socio ha diritto ad un voto . Anche il voto per delega quando previsto dallo Statuto è strettamente limitato per evitare che un socio possa avere un peso politico maggiore in sede di assemblea

**SOCIETA'** le quote sociali sono rivalutabili e cedibili

**ASD** le quote sociali non sono cedibili ne rivalutabili ( il socio di un 'associazione non può rivendere la propria quota ad altri, tanto meno a un valore superiore di quello che ha versato). Da ciò deriva che non è possibile vendere ad altri la propria associazione.

***Con la nuova normativa della Privacy e trattamento dati una, asd intende aggiornare la scheda socio dei propri iscritti e “pulire il Libro Soci dai nominativi non più iscritti. Si può fare direttamente o è necessaria una rinuncia scritta dell’interessato?”***

Il Libro soci è un documento che deve essere costantemente aggiornato perchè rappresenta una fotografia reale del sodalizio sportivo; è pertanto necessario che siano indicati solo i soci esistenti ed attuali, eliminando gli ex soci che in quanto tali non hanno ragione di rimanere iscritti. Presupposto necessario ai fini della cancellazione del socio è l’uscita dello stesso dal sodalizio. E’ quindi indispensabile individuare chiaramente e in modo dettagliato nell’ambito dello Statuto la modalità e la procedura di uscita del socio (Rif art. 148 VIII comma del Tuir “decommercializzazione dei corrispettivi specifici”).

In pratica lo Statuto dell’asd oltre alla causa di morte o esclusione del socio con provvedimento assembleare, deve prevedere i casi di recesso tacito o automatico che avviene quando il socio decide di non partecipare più alla vita sportiva e/o associativa.

In questo caso quindi al recesso del socio dovrà seguire immediatamente la cancellazione del soggetto dal Libro Soci.

***Per motivi personali devo chiudere la mia associazione,  
che adempimenti devo fare?***

Innanzitutto ci deve essere un assemblea straordinaria che decida sullo scioglimento dell'associazione . Redatto il verbale un socio dovrà comunicare la chiusura all'Agenzia delle Entrate per chiudere il codice fiscale dell'associazione . Come per l'apertura e la modifica di sede legale/ presidente sarà quindi necessario compilare, il modello AA5/6 ( barrando la casella 3 nel quadro A ) e consegnarlo allo sportello territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate corredato da copia del verbale di scioglimento e documento di identità del Presidente .

Si consiglia di comunicare la chiusura dell'associazione a tutti gli Enti con il quale si era in contatto (Fidal, Coni, Comune..)

***Siamo affiliati alla Fidal e iscritti al Registro Coni. Il ns comune ci ha chiesto un esibizione di atletica in piazza dietro compenso. Che tipo di ricevuta dobbiamo emettere al comune?***

Non sapendo se l'Asd ha o no la partita iva facciamo due ipotesi:

### **ASD con partita iva**

In questa ipotesi l'asd dovrà emettere fattura e l'operazione sarà tassabile secondo la L.398/91 ove sia stato effettuato l'esercizio dell'opzione. Essendo il destinatario un Ente pubblico dovrà essere emessa una fattura elettronica

### **ASD senza partita iva**

L'asd emetterà una ricevuta non fiscale che dovrà essere dichiarata quale "reddito diverso" per l'esercizio di attività commerciale non esercitata abitualmente (quadro RL del modello unico Enti non commerciali) In questo caso non si applica la ritenuta del 4% in quanto si tratta di un corrispettivo per l'attività istituzionale dell'associazione.

In pratica nel primo caso (asd con iva) si è in presenza di un compenso per attività commerciale, nel secondo di un contributo riferito a un provento non commerciale

## ***Siamo un'associazione affiliata alla Fidal , dal 1 gennaio 2019 siamo obbligati ad emettere fattura elettronica?***

La legge finanziaria per il 2018 ha stabilito l'obbligo a decorrere dal 01/01/2019 di utilizzo della fattura elettronica, per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi iva, sia nei confronti di altri soggetti passivi che nei confronti di "privati" prevedendo anche la possibilità di avvalersi di soggetti terzi.

Pertanto, in assenza di proroghe, anche le associazioni con partita iva dovranno attrezzarsi per tempo al fine di essere pronte a gestire la fatturazione elettronica dal 01/01/2019.

*N.B*

*L'art 10 del decreto legge 23/10/2018 n.119 ha previsto l'esonero dell'obbligo di emissione della fattura elettronica per le asd che hanno optato al regime forfettario della legge 398/91 e nell'anno precedente i proventi commerciali non hanno superato i 65.000 euro.*

***Siamo una società affiliata Fidal che svolge la propria attività oltre sul campo di atletica anche in una palestra di nostra proprietà. Vorremmo sapere se siamo soggetti a IRES?***

Il reddito degli Enti non commerciali viene determinato ai sensi dell'art 143 T.U.I.R. quale sommatoria dei redditi fondiari ,di capitale , di impresa e diversi.

Ove l'asd sia proprietaria di fabbricati come nel nostro caso, dovrà dichiararlo nel quadro RB.

Infatti mentre ai fini IMU gli immobili utilizzati per l'esercizio di attività sportiva dilettantistica possono usufruire dell'esenzione prevista dall'art 7 lettera i del D. lgs 504/92 ,ai fini IRES purtroppo non esiste una norma equivalente e pertanto occorre assoggettare il reddito della palestra ad imposta.

***E' possibile per una asd affiliata fidal aprire un punto ristoro per i propri soci ? se si è necessaria l'apertura della partita iva?***

Prima di tutto è necessario verificare che lo statuto dell'asd preveda la possibilità di somministrare alimenti e bevande. L'asd oltre all'affiliazione alla fidal deve affiliarsi anche ad un Ente di Promozione Sportiva che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art 3 comma 6 lettera e della L 287/91: non si considerano commerciali anche se effettuati verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuate presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, semprechè le predette attività siano diretta attuazione degli scopi istituzionali. Tale previsione che non obbliga l'asd a prendere la partita iva è limitata alla somministrazione ai soli soci dell'associazione ( o a tesserati della medesima organizzazione nazionale)nell'ambito dell'attività istituzionale e complementare alla stessa e non si può estendere all'attività di ristorazione.

Va da se che al di fuori dalle sopra indicate previsioni, il bar deve intendersi attività commerciale sia se gestito internamente sia se affidato a terzi, deve avere tutte le caratteristiche di un esercizio commerciale, ferma la possibilità per le asd in regime di L.398/91 di valersi dell'esonero da scontrini e ricevute fiscali.

***Una asd senza partita iva vorrebbe acquistare materiale sportivo con in logo della società da rivendere ai propri associati senza applicare nessun ricarico. Questa attività va considerata commerciale?***

L'Art 143 comma 1 del TUIR stabilisce che non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi ...rese in conformità alle attività istituzionali ...verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione; siccome in questo caso non si tratta di prestazione di servizi ma di cessione di beni , il fatto che non vi sia alcun ricarico non ha importanza : si tratta quindi di ATTIVITA'COMMERCIALE.

Si consiglia all'asd di aprire la partita iva a meno che questa operazione venga effettuata una tantum rientrando così nell'attività occasionale.

In questo caso il relativo reddito deve essere dichiarato ai fini delle imposte sui redditi nel quadro RL (Redditi diversi) al rigo RL15 (corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente) indicando in colonna 1 i ricavi della vendita e in colonna 2 i relativi costi : se non vi è alcun ricarico il reddito sarà quindi pari a zero.

***L'indennità di preparazione di un atleta, trasferito da una società ad un'altra, come deve essere considerata a livello contabile, istituzionale o commerciale?***

Nel caso di trasferimento di un atleta da una società ad un'altra, l'indennità di preparazione deve considerarsi istituzionale quindi non è soggetta a tassazione.

***Sono un dirigente di una società di atletica con partita iva. Vista la carenza di sponsor, per reperire fondi vorremmo offrire un servizio di massaggi sportivi e trattamenti osteopatici sia per i nostri tesserati che per i cittadini del nostro comune possiamo farlo?***

Innanzitutto bisogna verificare se lo statuto dell'asd preveda la possibilità di effettuare questi "servizi". in caso contrario va adeguato e registrato nuovamente all'agenzia delle entrate. Dopodichè l'associazione può effettuare questi servizi tenendo però presente che è un attività commerciale sia se rivolta ai soci/ tesserati che ai non soci, quindi sarà obbligatoria l'emissione della fattura.

***Sappiamo che la legge di bilancio 2019 ha esteso anche al mondo sportivo (asd/ssd) l'esenzione dell'imposta di bollo ma quali sono i documenti esenti?***

Sono esonerati dall'imposta di bollo :

- le ricevute rilasciate dall'asd;
- le ricevute da essa richieste agli istruttori;
- i verbali presentati alla registrazione;

Ci risulta inoltre che all'Agenzia delle Entrate vengano accettati senza bolli gli atti costitutivi per la registrazione.

Per quanto riguarda l'esonero da bollo per gli estratti conto bancari confermiamo che questa agevolazione già presente per le Onlus venga applicata anche alle asd/ssd . Sicuramente ci sarà da aspettare ancora qualche giorno affinché il sistema bancario si organizzi e aggiorni la modulistica necessaria.

***Sono un istruttore di atletica e percepisco 9.000 euro annuali dalla società per la quale alleno. Secondo voi posso richiedere il reddito di cittadinanza?***

Il reddito di cittadinanza è una misura introdotta dal d.l. n. 4/2019. Tra i requisiti richiesti per accedere è di avere un **ISEE** aggiornato **inferiore ai 9.360 euro** annui. L'ISEE è uno strumento che consente all'amministrazione di misurare la situazione economica complessiva e il risultato viene determinato oltre al reddito percepito anche da altri valori del patrimonio mobiliare e immobiliare calcolati sulla base di alcuni parametri. Dal 2014 tra le poste che concorrono alla determinazione dell'ISEE sono stati introdotti anche i compensi sportivi ( legge 342/200). Dalla domanda non si evince se il tecnico percepisca altri introiti oltre a quello sportivo quindi consigliamo di accedere al sito dell'Inps dove è possibile procedere alla simulazione del calcolo.

***Sono il Presidente di una asd affiliata fidal , ho dei soci che vorrebbero fare delle erogazioni liberali alle società è possibile ?***

Sicuramente è possibile, i soggetti ( nel nostro caso i soci) che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di asd possono detrarre dalle imposte una somma pari al 19% dell'erogazione effettuata. La detrazione è comunque calcolata su un importo complessivo non superiore ad euro 1500 per ogni periodo d'imposta e pertanto l'importo massimo del beneficio fiscale ammonta a 285 euro. Inoltre per avere diritto alla detrazione è necessario che il versamento sia eseguito tramite strumenti di pagamento tracciabili ( banca o c/c postale)con esplicita indicazione della causale del versamento e dei dati del beneficiario. Si consiglia essendo i soci della stessa società beneficiaria dell'erogazione di far approvare l'erogazione liberale dal consiglio direttivo.

***Siamo un asd affiliata Fidal e iscritta al Registro Coni che non svolge attività commerciale e che percepisce esclusivamente quote sociali e contributi associativi per prestazioni fornite ai soci. Vorremmo sapere se siamo considerati esenti dall'invio del modello EAS.***

Le asd iscritte al Registro Coni sono esonerate dall'invio del modello EAS se non svolgono attività commerciale. Purtroppo, la circolare 45/ E dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che sono tenute alla trasmissione del mod. EAS tutte le asd anche se iscritte al Registro Coni che a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.

In pratica una asd iscritta al Registro Coni non deve inviare il mod. EAS se percepisce solo quote dai soci che voglio aderire al sodalizio o contribuire alle spese generali dell'associazione stessa.

Se invece l'asd percepisce corrispettivi specifici per corsi di atletica leggera è obbligata all'invio del modello EAS al fine di beneficiare delle agevolazioni previste (corrispettivi specifici defiscalizzati).

***Siamo una asd affiliata alla fidal e iscritta al registro Coni. La camera di commercio della nostra città ci ha richiesto il versamento del diritto annuale 2018. Volevamo sapere se siamo tenuti a questo versamento essendo una no profit.***

Vi confermo che l'importo annuale di 18 euro relativo all'iscrizione al REA è dovuto anche alle associazioni sportive dilettantistiche con partita iva.

***Siamo un asd affiliata fidal, una domanda, come ci dobbiamo regolare in quanto organizzatori di gare per poter dare ai vincitori premi gara in denaro ?***

***Basta una semplice ricevuta o possiamo considerare tali premi come compenso ?***

L'art 67 lett. M del TUIR fa riferimento all' "indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto."

Quindi i premi corrisposti a sportivi dilettanti rientrano a pieno titolo nella disciplina dei cd. "compensi sportivi" che fino ad euro 10.000 non sono soggetti a ritenuta (previa autocertificazione del percipiente che non ha superato tale limite). Devono tuttavia essere ricompresi nella Certificazione Unica dei compensi che il sodalizio sportivo deve trasmettere annualmente all'Agenzia delle Entrate oltre che consegnare al soggetto a cui ha erogato tali somme.

***Siamo una asd che ha ricevuto una donazione di 1500 euro da una Fondazione. Quali adempimenti dobbiamo seguire ?***

Nel vostro caso si tratta di una erogazione liberale che non è soggetta ne a Ires ne a Iva perchè le erogazioni non sono considerate di natura commerciale.

L'importo sarà quindi inserito in bilancio come provento non soggetto a tassazione. L'unico adempimento richiesto è quello della tracciabilità del pagamento (bonifico, assegno non trasferibile , transazione attraverso carta di credito).

N.B

Importante si parla di erogazione liberale quando la somma viene erogata senza nessuna controprestazione in cambio.

***In previsione della prossima assemblea annuale che eleggerà il nuovo Presidente e il nuovo consiglio direttivo vorremmo sapere se i candidati a queste cariche debbano necessariamente essere soci .***

Premesso che i requisiti di candidabilità/eleggibilità devono essere espressamente specificati nello statuto dell'associazione nel rispetto delle disposizioni normative di settore ( art. 90 legge 289/2002 e art 148 T.U.I.R), possiamo affermare che sia il Presidente sia i componenti del consiglio direttivo, devono essere scelti nell'ambito della compagine sociale essendo, appunto organi dell'Ente. Infatti la necessità che le cariche di Presidente e Consigliere siano riservate ai soci si evince dall'analisi dello status di socio e delle caratteristiche del medesimo. Il socio diversamente dal tesserato è legato all'associazione ( a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso) e interessato a farne parte condividendone gli ideali e le finalità. In virtù di tale considerazioni qualora i soggetti interessati a candidarsi non siano attualmente soci dovranno presentare domanda di ammissione all'associazione, accertandosi che il consiglio direttivo riesca a deliberare sulla loro richiesta prima della presentazione delle candidature.

***Siamo una asd iscritta alla Fidal e al Registro Coni, gestiamo un campo di atletica con un bar all'interno . Durante le manifestazioni viene offerta a tutti i partecipanti la possibilità di pranzare essendo il bar dotato di cucina. Vorremmo cortesemente sapere come devono essere considerati i gli incassi del bar e se per le persone all'interno del bar che prestano servizio saltuariamente, è possibile utilizzare i voucher Inps.***

Possiamo affermare che somministrare alimenti e bevande agli atleti che gareggiano durante le manifestazioni , rientra sicuramente tra le attività commerciali connesse agli scopi istituzionali quindi gestibile in regime forfettario della 398/91. Per quanto riguarda invece l'inquadramento delle collaborazioni al bar ,trattandosi di attività commerciale non è applicabile la disciplina dei compensi sportivi ( L342/200). Si rientra quindi nel Regime ordinario applicabile a tutte le imprese compresa anche la disciplina dei voucher.

## ***Quali sono gli adempimenti obbligatori e quelli facoltativi per l'iscrizione al Registro Coni ?***

L'iscrizione al Registro CONI, che costituisce l'ultimo adempimento necessario al riconoscimento di ente sportivo dilettantistico, è invero l'unico atto in grado **di attestare la natura sportiva dilettantistica del sodalizio iscritto**, in virtù dell'art. 7 del decreto legge 28/5/2004 n. 136 (convertito nella legge 27/7/2004 n. 186), ai sensi del quale il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Solo i sodalizi, cui è stato riconosciuto lo *status* di ente sportivo dilettantistico (attraverso l'iscrizione al Registro) possono far parte del sistema sportivo dilettantistico e possono godere delle **agevolazioni tributarie previste dall'art. 90, comma 18, l. 289/2002**.

- **gli enti sportivi dilettantistici** costituiti nelle forme indicate nell'art. 90 l. 289/02 e
- **provvisi di uno statuto registrato e conforme** alle disposizioni normative attualmente in vigore, con sede operativa in Italia,
- **regolarmente affiliati a un organismo di riferimento** (e che non siano un'articolazione dell'organismo di riferimento),
- **svolgenti comprovata attività sportiva /o didattica** nell'ambito istituzionale dell'organismo di appartenenza,
- con un **numero di tesserati** (atleti e tecnici) **coerente con la disciplina praticata** e conforme alle previsioni regolamentari dell'organismo di appartenenza.

L'iscrizione al Registro degli enti sportivi dilettantistici avviene **esclusivamente** per il tramite dell'**Organismo** di riferimento

Per ogni associazione/società sportiva dilettantistica **devono essere obbligatoriamente forniti i seguenti dati:**

a) l'identificativo dell'asd: CF e (eventualmente P. IVA). A tal riguardo è necessario verificare che l'identificativo fornito sia quello proprio del sodalizio e non del legale rappresentante;

- b) l'indirizzo mail ;
- c) la ragione sociale/denominazione;
- d) la natura giuridica (riconducibile ad una delle forme di cui all'art. 90 l. 289/02, ovvero associazione sportiva con o senza personalità giuridica, società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro
- e) la sede legale: indirizzo, cap., comune e provincia;
- f) l'identificativo del legale rappresentante (CF, dati anagrafici, indirizzo di residenza e recapito telefonico);
- g) l'identificativo dei componenti del Consiglio Direttivo;
- h) l'atto costitutivo e lo statuto vigente con numero di registrazione all'Agenzia delle Entrate;
- i) la stagione sportiva (intesa come l'arco temporale di 12 mesi – stabilito dall'Organismo di riferimento- in cui si svolge l'attività sportiva, che normalmente coincide con l'affiliazione);
- l) il settore sportivo;
- m) la sede dell'impianto ove si svolge l'attività;
- n) la provincia prevalente.

È invece ritenuta **opzionale** l'indicazione dei seguenti elementi:

- le eventuali Sedi distaccate all'interno della stessa regione;
- il recapito postale;
- il domicilio fiscale;
- i proventi dell'attività istituzionale;
- i ricavi attività commerciale,
- le plusvalenze,
- le sopravvenienze attive,
- i ricavi totali,
- gli oneri dell'attività istituzionale,
- le minusvalenze,
- le sopravvenienze passive,
- il totale dei costi,
- l'avanzo/disavanzo di gestione.

È inoltre **obbligatorio** il caricamento dei **seguenti atti**:

- l'atto costitutivo registrato;

- lo statuto registrato;
- il documento di identità del legale rappresentante;
- il modulo richiesta di affiliazione;
- il verbale delle modifiche statutarie ed il verbale delle modifiche delle cariche sociali.

È necessario non trascurare questi ultimi due documenti, oggetto di particolare attenzione in caso di controlli.

Devono inoltre risultare i seguenti **dati dei tesserati**

- l'identificativo unico (codice fiscale),
- il cognome e il nome,
- l'ente di appartenenza (Asd/ssd);
- la qualifica sociale (legale rappresentante; presidente; responsabile di sezione, vice presidente, consigliere);
- la qualifica sportiva (dirigente, tecnico; ufficiale di gara; atleta agonista; atleta praticante) e il tipo (dilettante; professionista);
- la stagione sportiva;
- il settore sportivo e la disciplina sportiva.

Deve altresì essere indicato lo svolgimento di **attività sportiva e/o didattica**.

Con riguardo all'attività sportiva, deve risultare la descrizione dell'**evento sportivo**, che può coincidere con una singola gara, la quale, identificata da un codice identificativo univoco, rappresenta il primo gradino della gerarchia.

L'evento sportivo è descritto da:

- un identificativo univoco (fornito dall'Organismo sportivo),
- la denominazione (massimo 255 caratteri),
- l'organizzatore (Organismo sportivo, Comitato periferico, uno o più Enti giuridici),
- il periodo di svolgimento (gg/mm/aaaa),
- il livello (Nazionale, Regionale, Provinciale),
- il tipo (mono-disciplinare, pluri-disciplinare),
- la gara.

In riferimento all'**attività didattica**, intesa come l'insieme dei corsi di avviamento allo sport (per giovani e/o adulti) organizzati direttamente dall'Organismo sportivo di riferimento o autorizzati, qualora svolti dall'associazione, deve risultare

- la disciplina sportiva,
- l'identificativo del tecnico responsabile e dei partecipanti, nonché
- il periodo di svolgimento e
- la frequenza richiesta.

Deve, infine, essere indicata e specificata l'**attività formativa**, ovvero l'insieme delle attività di formazione dei tesserati dell'organismo sportivo, nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l'ordinamento sportivo. Ogni evento formativo è svolto direttamente dall'organismo sportivo di riferimento.

Relativamente a quest'ultima tipologia di attività, deve essere precisata:

- la natura, ovvero se trattasi di corsi, corsi con esame, ovvero stage/seminari;
- la categoria da formare, i destinatari del corso, dirigenti, ufficiali di gara, tecnici o altro;
- il numero dei partecipanti e il codice fiscale dei medesimi,
- la disciplina sportiva,
- l'identificativo (codice fiscale) del tecnico responsabile e dei partecipanti;
- la modalità di erogazione del corso (ovvero se svolto a distanza, on line, o in aula)
- il livello (nazionale, regionale o provinciale),
- il luogo,
- il periodo di svolgimento e le ore complessive di erogazione della formazione.

La previsione - nell'ambito del regolamento istitutivo del Registro CONI - di cause di nullità delle iscrizioni, e conseguente **cancellazione** dei sodalizi a seguito dei **controlli compiuti dal CONI**, suggerisce di prestare particolare attenzione alla correttezza e completezza dei dati inseriti, posto che sono ritenute **nulle** (quindi come mai esistite), tra l'altro, le iscrizioni

di asditi, il cui **codice fiscale e/o la partita IVA risultano errati**. Da ricordare, tra le cause di cancellazione degli enti sportivi dilettantistici, il **mancato aggiornamento** dei propri dati identificativi - entro 15 giorni dalla richiesta pervenuta dal CONI - o la **mancata integrazione** delle informazioni obbligatorie per l'iscrizione.

Il fatto che i dati presenti nel Registro vengano aggiornati dagli Organismi di affiliazione, non sembra escludere la necessità che i **singoli enti sportivi dilettantistici verifichino la correttezza** dei medesimi, non solo in considerazione delle possibili conseguenze in caso di indicazioni errate, bensì anche in virtù del fatto che la sezione riservata del registro CONI è consultabile, oltre che dalle asd anche dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS per finalità istituzionali.

***Sono il Presidente di una asd iscritta alla Fidal e ad un EPS e ho provveduto a distinguere i partecipanti in:***

***SOCI ( iscritti al libro soci con diritto di voto in assemblea)***

***TESSERATI( non iscritti al libro soci sono tutti atleti con tessera Fidal e/o Eps)***

***CLIENTI ( sono tutte le persone non tesserate che partecipano ai nostri corsi)***

***E' corretta la nostra suddivisione? inoltre possiamo inserire una quarta categoria di tesserati che vogliono tesserarsi solo all'associazione senza nessuna tessera federale o dell'Eps ?***

Cerchiamo di fare un riepilogo di quanto scritto sopra.

Con il termine SOCIO si identificano coloro che hanno un rapporto associativo con il sodalizio condividendone le finalità; il rapporto è tempo indeterminato ed è lo statuto che determina i casi di ammissione e esclusione.

Il socio ha diritto di voto nell'assemblea ( es. approvazione del bilancio annuale);

Con il termine TESSERATO si identificano solo coloro che aderiscono alla Federazione e/o all'EPS alla quale l'asd è affiliata ; il tesserato ha un rapporto (in genere va rinnovato di anno in anno) con l'organismo affiliante tramite l'associazione sportiva e può partecipare a tutte le competizioni organizzate dalla Federazione o Ente.

Con il termine CLIENTE sono tutte le persone non tesserate e non soci che partecipano alle attività dell'asd (l'elenco non è obbligatorio ma facoltativo

e gli introiti devono essere fatturati e inseriti nell'attività commerciale dell'asd)

Infine per quanto riguarda la quarta categoria, di considerare tesserati solo le persone iscritte all'asd la risposta deve considerarsi negativa . Infatti non esiste una figura giuridica di tesserato all'asd ma la persona deve essere obbligatoriamente tesserata all'EPS e/o Federazione a meno che non chieda di essere ammesso come socio

## ***Vorremmo sapere se le asd sono esonerate dall'imposto di bollo.***

La risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 361 del 30/08/2019, alla richiesta di interpello di una società sportiva dilettantistica conferma quanto già scritto nei mesi scorsi.

La legge di stabilità 145/2018 stabilisce l'esonero per asd e ssd riconosciute dal Coni per:

- marca da bollo di due euro per ricevute di pagamento per un importo non superiore ai 77,47 euro relative a servizi per i propri associati,
- Atti,
- documenti,
- istanze,
- contratti,
- certificazioni,
- dichiarazioni,

estratti di conto corrente

***Una ASD può diventare Ente del Terzo Settore? se si l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è incompatibile con l'iscrizione al Registro Coni ?***

Si, una ASD può diventare Ente del Terzo Settore dal momento che l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche costituisce un'attività di interesse generale secondo il Codice del Terzo Settore.

L'iscrizione al RUNTS non determina la perdita della qualifica di ASD e la cancellazione dal Registro Coni. In pratica le due qualifiche ( ASD e APS) e le due iscrizioni ( CONI e RUNTS) sono cumulabili.

***Come attività didattica dobbiamo considerare anche l'attività agonistica o solo i corsi di avviamento all'atletica riservati alle categorie giovanili ? Per quanto riguarda invece il tecnico responsabile è meglio che sia un allenatore specialista o è sufficiente un istruttore ?***

La Delibera del Coni n.1574 del 18/07/17 cita: con l'attività didattica si indicano i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall'Organismo sportivo o organizzati dall'associazione se espressamente autorizzati dall'Organismo sportivo affiliante . Quindi possiamo dire che non sono previsti limiti di età ,l'importante è che ci sia un attività autorizzata dalla Fidal con un tecnico che insegni atletica.

Per quanto riguarda invece il secondo quesito , il Coni ci richiede di indicare il nominativo del tecnico responsabile, sarà il consiglio direttivo dell'asd che indicherà la figura più idonea per questo ruolo ( allenatore specialista o istruttore).

***Vorremmo sapere se in seguito allo scioglimento di un'associazione sportiva, il verbale di assemblea straordinaria con cui viene deliberato lo scioglimento debba essere registrato all'Agenzia delle Entrate.***

La delibera assembleare in genere conferirà il mandato al Presidente o a un suo delegato di procedere alle comunicazioni necessarie tra le quali ricordiamo:

all'Agenzia delle Entrate

alla Siae (se l'associazione aveva aderito alla L. 398/91)

all'Inps, Inail, Centro dell'impiego ( se vi sono dipendenti e/o collaboratori)

al Coni, Federazione e/o Eps ( alla quale l'asd è affiliata )

La registrazione del verbale di scioglimento non è un onere previsto per legge però si consiglia di conferire all'atto data certa e definitiva, svolgendo l'assemblea davanti ad un notaio o registrando il verbale di assemblea all'Agenzia delle Entrate.

*Vorremmo cortesemente sapere al fine di evitare le numerose riunioni del consiglio direttivo se sia possibile autorizzare il solo Presidente all'accettazione delle domande di nuovi soci che verranno poi ratificate al primo consiglio direttivo utile.*

L'ipotesi di demandare al Presidente l'accettazione di nuovi soci non ci sembra corretta. Infatti la data di ammissione dei nuovi soci (da parte del Presidente) non coinciderà mai con quella in cui si riunisce il consiglio direttivo. In tal caso sorgerà il problema di determinare il giorno in cui l'aspirante socio diventa socio. La determinazione esatta della data è fondamentale per poter determinare l'attribuzione della qualifica di socio, cui sono collegate la decommercializzazione del corrispettivo pagato oltre al diritto di essere convocato all'assemblea. In conclusione non pare corretta l'ipotesi del lettore dovendosi rispettare la norma statutaria che demanda la competenza al consiglio direttivo.

***Sono un dipendente comunale e dopo l'orario di lavoro alleno dei ragazzi per una asd di atletica leggera dove percepisco dei compensi sportivi (L. 342/2000). Vi chiedo se posso continuare a farlo o devo richiedere qualche autorizzazione al mio datore di lavoro?***

La collaborazione dei dipendenti pubblici in ambito sportivo è regolata dall'art 23 L.289/02: "i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro , purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza . Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art 81 comma 1 lett. m del TUIR. Quindi si deve trattare di veri rapporti di collaborazione sportiva svolti dopo l'orario di lavoro. È importante precisare che il collaboratore può ricevere solo le somme specificate dalla lettera di incarico sottoscritta dall'associazione e dal collaboratore. In conclusione, quando sussistono queste condizioni è sufficiente la comunicazione al datore di lavoro.

***Siamo una asd affiliata alla Fidal vorremmo sapere se ci sono limitazioni ad avere parecchi soci minorenni e se sia meglio far associare il genitore o il minore.***

Innanzitutto cerchiamo di evidenziare la differenza tra socio e tesserato.

Il socio è colui che fa domanda al consiglio direttivo per offrire la propria collaborazione all'associazione, conosce lo statuto e approva il rendiconto annuale. Il tesserato invece pratica l'attività sportiva senza per forza partecipare alla vita associativa.

Premesso questo, la presenza di un numero molto elevato di soci minorenni potrebbe non consentire il rispetto del principio di democraticità ( art 90 l.289/2002) principio cardine dell'associazionismo sportivo necessario ai fini dell'iscrizione al Registro Coni .

Per rispondere al quesito potremmo ipotizzare varie soluzioni:

- 1) Associare almeno uno dei genitori
- 2) Prevedere nello statuto che il genitore partecipi alle assemblee esercitando il diritto di voto nell'interesse del medesimo
- 3) Associare solo i minori che ne facciano richiesta altrimenti è obbligatorio tesserarli senza farli diventare per forza soci

## ***Quali sono le modalità di erogazione di denaro a favore di una asd ?***

Le modalità sono essenzialmente due:

1) L'erogazione di un contributo , ovvero una erogazione liberale non riconducibile ad un rapporto di scambio tra asd e azienda . In questo caso l'azienda si potrà detrarre l'erogazione liberale in misura del 19 % fino al limite di 1500 euro.

2) La stipula di un contratto di sponsorizzazione , mediante il quale viene veicolata l'immagine dell'azienda a fronte del pagamento di un corrispettivo : la somma è integralmente deducibile dal reddito di impresa; dovrà essere emessa fattura con iva al 22% che per lo sponsor sarà integralmente detraibile mentre l'asd se in regime forfettario l.398/91 sarà tenuta a versare all'Erario il 50 % dell'iva incassata.

***E' vero che tutti i tesserati della nostra asd devono obbligatoriamente risultare fruitori di attività sportiva, formativa e didattica ?***

Cerchiamo di ripetere dei concetti a voi già noti con un esempio:  
Ipotizziamo che l'asd abbia 6 soci componenti del consiglio direttivo e 80 atleti tesserati nelle categorie da esordienti a master.

Esempio:

- Attività sportiva tot. 77 (qualche tesserato si è infortunato e non ha potuto gareggiare e qualcun altro ha lasciato i corsi prima delle gare)
- Attività didattica tot.55 (L'attività didattica in questa asd è prevista solo per le categorie esordienti, ragazzi, cadetti)
- Attività formativa tot. 9 (i sei componenti del direttivo hanno partecipato ad un corso per dirigenti, 3 atleti master hanno partecipato ad un corso per tecnici)

Di questi esempi ne potremmo fare centinaia, importante sapere che le attività previste specialmente la didattica e la formativa non sono necessariamente obbligatorie.

***Siamo una asd affiliata fidal abbiamo appena fatto il verbale di assemblea straordinaria per il cambio del presidente quali sono gli step successivi?***

Quando si cambia il Presidente gli step da seguire sono:

- a) Effettuare la variazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate per avere il certificato con il nominativo del nuovo Rappresentante Legale
- b) Inviare il verbale dell’Assemblea dei soci al Comitato Fidal Regionale per la modifica dell’affiliazione (fine carica del Presidente uscente)
- c) Tesseramento del nuovo Presidente nell’affiliazione in corso di validità
- d) Comunicazione al Registro Coni della variazione del Rappresentante Legale tramite invio del certificato dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo [registro@coni.it](mailto:registro@coni.it)

***Per quanto riguarda il pagamento in contanti e la detrazione per le attività sportive è cambiato qualcosa per quest'anno nel 2020 ?***

Diciamo innanzitutto che non è prevista nessuna sanzione per la mancata installazione del POS, mentre incassi e pagamenti inferiori a 1000 euro possono continuare a essere fatti per contanti.

Per quanto riguarda invece la norma sulla detrazione ricordiamo che le spese di iscrizione e/o abbonamento ad attività sportive dilettantistiche per ragazzi di età compresa dai 5 ai 18 anni sono detraibili ai sensi dell'art 15 comma 1 lettera i quinquies del TUIR. Tali spese sostenute per l'attività sportiva del minore danno una detrazione dal reddito per il 19% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 210 euro. Se il genitore dovesse pagare in contanti perderebbe quindi questa agevolazione.

Il requisito per ottenere la detrazione è pertanto il seguente:

1. pagare con mezzo tracciabile (banca poste...) obbligatoriamente dal 1° gennaio 2020
2. farsi rilasciare dall'asd che deve essere iscritta al Registro Coni una ricevuta di pagamento con i requisiti minimi descritti dalla legge

***Posso affittare dei locali di mia proprietà all'associazione di cui sono il presidente per far svolgere attività motoria di base ai tesserati dell'asd ?***

La risposta è da considerarsi positiva .Infatti la Risoluzione 9/2007 dell'Agenzia delle Entrate recita: La configurabilità del canone di locazione percepito dai soci fondatori dell'asd come forma indiretta di distribuzione di utili si realizza laddove il canone praticato sia superiore a quello di mercato determinato ai sensi dell'art 9 del TUIR. In conclusione se il canone è di mercato non esiste nessun problema.

Ricordiamo inoltre che per la tracciabilità dei pagamenti il limite è fissato a 1000 euro però vista la particolarità dell'operazione si consiglia di tracciarne il pagamento anche sotto la soglia prevista.

***Siamo una asd con solo codice fiscale , siamo obbligati a conservare le fatture elettroniche ricevute ?***

Non avendo partita iva non è necessario nessun adempimento particolare in ordine alle fatture ricevute. Vale ovviamente la regola generale che tutte le uscite devono essere giustificate da una documentazione idonea e congrua, quindi la copia di cortesia cartacea della fattura elettronica dovrà essere conservata come ogni altro documento giustificativo delle spese sostenute.

***Siamo una asd della provincia di Roma affiliata alla Fidal, oltre a fare attività presso il campo di atletica gestiamo una palestra per i nostri tesserati. Ci hanno detto che dobbiamo presentare una SCIA come palestra entro 30 giorni dall'inizio attività, mi può dire se è corretto considerando che la nostra ASD si rivolge solo ai propri tesserati ?***

Il Testo Unico in materia di sport del Consiglio regionale del Lazio all'art 34 cita : L'apertura e la gestione di impianti e di palestre per l'esercizio di attività motorie e sportive sono subordinate alla preventiva comunicazione rivolta al comune territorialmente competente .Si ritiene quindi corretta la richiesta del Comune, quindi l'asd in oggetto dovrà presentare la SCIA presso lo sportello SUAP competente anche se svolge esclusivamente attività istituzionale verso i propri tesserati.

***Sono il Presidente di una asd dove svolgo anche il ruolo di tecnico. Vorrei sapere se posso percepire rimborsi spesa legge 342/2000 ? se si deve essere previsto dallo statuto o basta una delibera del consiglio direttivo ?***

La risposta è senz'altro affermativa , si possono percepire compensi come tecnico anche se si ha una carica dirigenziale all'interno dell'asd. Si consiglia per evitare eventuali contestazioni di distribuzione indiretta degli utili, di far approvare dal consiglio direttivo una delibera dove è espressamente specificato che la liquidazione del compenso non è legato alla carica di Presidente ma esclusivamente per l'attività di tecnico. Ricordiamo inoltre la Risoluzione Agenzia delle Entrate 9E DEL 25/01/2007 dove si evince che i compensi erogati all'istruttore/Presidente non possono essere superiori a quelli percepiti da altri istruttori . Per concludere nello statuto può essere prevista l'erogazione agli amministratori per l'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e non in virtù della carica ricoperta, oltre al riconoscimento di eventuali rimborsi a piè di lista.

***Sono il Presidente di una ASD affiliata FIDAL, alcuni componenti del direttivo sostengono che all'interno dell'associazione i soci devono essere in numero maggiore dei tesserati, è vero ?***

Ribadiamo un concetto già espresso più volte:

I soci sono i componenti del direttivo e qualsiasi persona che venuta a contatto con l'ASD chiede di farne parte per dare il proprio apporto.

I soci approvano ogni anno il rendiconto dell'associazione.

I tesserati, invece, partecipano esclusivamente all'attività sportiva dell'ASD e non hanno diritto di voto.

Il socio che vuole fare anche attività sportiva si tesserava, mentre il tesserato che vuole dare il proprio contributo all'ASD fa richiesta al direttivo per diventare socio.

Per concludere non esiste nessun rapporto numerico tra soci e tesserati ma dipende dalla vita associativa di ogni singola ASD.

## ***Le proroghe previste nel decreto Cura Italia per posticipare la presentazione del bilancio riguardano anche le ASD?***

### ***Si può eventualmente svolgere l'Assemblea in videoconferenza ?***

Nel decreto Cura Italia è previsto di poter approvare il bilancio entro il 31 ottobre di quest'anno solo per le ONLUS, APS e ODV iscritte ai rispettivi registri.

Si, nel decreto è previsto che si può svolgere l'Assemblea in videoconferenza anche se ciò non è previsto dallo statuto. L'importante è che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità che consentano di identificare con certezza tutti i partecipanti.

Dato che questa modalità per le ASD che hanno un numero notevole di soci è impraticabile consigliamo di:

- 1) predisporre il rendiconto Economico Finanziario
- 2) convocare il Consiglio Direttivo che essendo un numero di lunga inferiore all'Assemblea dei soci è più facile da gestire in videoconferenza
- 3) redigere un verbale che attesti l'impossibilità di tenere l'Assemblea per le misure adottate sino ad oggi
- 4) individuare una data utile per l'Assemblea che delibererà sia sull'approvazione del rendiconto 2019 che sul preventivo 2021.

***L'ASD di cui sono il rappresentante legale nel 2019 ha dato 11.000 euro di compenso al proprio tecnico e 6.000 euro al segretario.***

***Per entrambi devo presentare la certificazione unica?***

Le Associazioni che corrispondono compensi di collaborazione sportiva e/o amministrativa gestionale ex art. 67 comma 1 lettera m del TUIR, hanno l'obbligo di rilasciare ai percipienti la certificazione unica anche nel caso in cui gli importi rientrino nel limite di esenzione di 10.000 euro.

La ASD in questione, quindi, dovrà presentare la certificazione unica sia per il tecnico che per il segretario.

Si ricorda inoltre che sono esenti da imposta e quindi non vanno dichiarati i rimborsi spese documentati relativi al vitto, alloggio e viaggio sostenuti in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

***Visto il periodo estremamente delicato, come associazione iscritta al registro coni, per l'anno in corso stiamo promuovendo per i nostri tesserati dei corsi on line di attività motoria da svolgere in casa. Lo possiamo fare? Possiamo rivolgere i corsi anche ai non tesserati? In ultimo come vanno considerate le entrate dei corsi?***

La vostra associazione può sicuramente fare dei corsi on line. Il consiglio è di farli deliberare preventivamente dal consiglio direttivo e prevedere che siano rivolti ai tesserati e ai non tesserati.

Le quote del corso versate dal tesserato saranno considerate attività istituzionale mentre quelle versate dal non tesserato dovranno essere considerate attività commerciale con il relativo versamento dell'iva incassata ( 50% se si optato per il regime forfettario).

***Compilando l'autocertificazione per il bonus dei 600 euro, mi sono accorto che ho messo dei dati sbagliati.***

***Si possono correggere? Se si come?***

Si i dati si possono correggere inviando un'e-mail a [collaboratorisportivi@sportosalute.eu](mailto:collaboratorisportivi@sportosalute.eu) indicando nell'oggetto: errore autodichiarazione.

Nel testo dell'e-mail andrà indicato:

Descrizione dell'errore

Indicazione del campo compilato erroneamente

Inserimento nuovi dati.

***Vorrei costituire una associazione ed affiliarmi alla Federazione.***

***Ho un dubbio con il tesseramento: ho anche l'assicurazione per morte e invalidità permanente?***

***In ogni caso volendo posso fare una copertura assicurativa integrativa?***

Il Decreto del 16 aprile 2008 ha introdotto l'obbligo assicurativo di coloro che tesserati a una Federazione o a un Ente di Promozione praticano un'attività sportiva amatoriale dilettantistica, sia essa anche agonistica o ludica. I soggetti obbligati a stipulare l'assicurazione sono le Federazioni o Enti e l'obbligo assicurativo si intende assolto con il rilascio della tessera. La copertura assicurativa deve avere dei massimali non inferiori a 80.000 euro, sia per morte che invalidità permanente.

Per rispondere al secondo quesito nulla osta all'associazione di integrare la polizza obbligatoria con una polizza integrativa, in questo caso essendo un costo ulteriore per l'asd, consigliamo che questa spesa sia preventivamente deliberata dal consiglio direttivo.

***Prima della sospensione delle gare da parte della FIdal, la mia società aveva aiutato nell'organizzazione di una gara di cross a livello scolastico (gestione gara campionati studenteschi di corsa campestre fase regionale). Per questo supporto, il provveditorato ci aveva riconosciuto un importo di 480 euro + IVA.***

***Volevamo chiederle un chiarimento relativamente al versamento dell' IVA. Noi come ASD, abbiamo optato per il regime forfettario delle L.398/91, pertanto volevamo capire se possiamo usufruire della deducibilità del 50% anche su questa tipologia di contributo oppure se tale deducibilità del 50% non si applica in questo caso.***

L'attività di organizzazione gare rientra nell' oggetto sociale dell'associazione come attività prettamente istituzionale. Nel vostro caso quindi è corretto usufruire del regime forfettario versando all' Erario il 50% dell' iva incassata.

***Nel Decreto Cura Italia abbiamo visto che per le Aps, Onlus e Ong è stato prorogato al 31 ottobre il termine per approvare il bilancio 2019.***

***Vi chiediamo se anche per le associazioni iscritte al Registro Coni è previsto questo slittamento ad ottobre.***

Nel Decreto Cura Italia questa proroga non è stata prevista per le Asd.

Segnaliamo però che in sede di conversione del Decreto Legge è stato approvato un emendamento che prevede in generale per tutte le associazioni riconosciute e non, quindi, anche per le Asd la possibilità di approvare propri bilanci entro il 31 ottobre 2020.

Si dovrà naturalmente attendere l'approvazione definitiva della legge di conversione, nel frattempo si consiglia di preparare il rendiconto economico finanziario da far visionare ed approvare dal consiglio direttivo.

***Come ASD abbiamo 12 soci e 80 tesserati. Considerate le difficoltà legate all'attuale situazione e visto il numero limitato di soci, pensavamo di inviare preventivamente agli stessi i documenti da approvare nell'assemblea annuale e poi di fare una breve riunione via whatsapp per la votazione.***

***Pensate che sia possibile?***

Si è possibile, rispettando le seguenti indicazioni:

- 1) Inviare i documenti prima al consiglio direttivo che preparerà una relazione per l'assemblea dei soci
- 2) L'assemblea on line dovrà essere garantita contemporaneamente a tutti i 12 soci
- 3) Utilizzare uno strumento che permetta di farlo (skype, meet google...)
- 4) Ricordarsi di redigere un verbale dell'assemblea

***Le quote versate dai tesserati per i corsi sono fiscalmente rilevanti?***

***Visto il periodo stiamo organizzando dei corsi di atletica online, anche in questo caso sono esenti IVA?***

E' prevista l'esenzione fiscale per l'attività sportiva ed istituzionale svolta a favore dei tesserati (art 148 TUIR).

Per le associazioni non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli iscritti anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e sono affiliate alla stessa Federazione o Eps.

Per concludere, se il corso online è rivolto solo a tesserati Fidal anche di altre associazioni le quote del corso sono fiscalmente irrilevanti, se invece il corso online è aperto anche a tesserati di altre federazioni, le quote saranno considerate attività commerciale.

***Le misure inserite nel Decreto Cura Italia riguardano solo le piccole e medie imprese, giusto?***

***Per le associazioni e' stato previsto qualcosa?***

Si, il Decreto Cura Italia è rivolto essenzialmente alle piccole e medie imprese.

Nel D.L. 8 aprile 2020 (Decreto Liquidità), invece, è stato costituito un apposito comparto del Fondo speciale per la concessione, fino al 31 dicembre 2020, di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dall'istituto per il credito sportivo, per le esigenze di liquidità di Federazioni, Enti di Promozione, Discipline Associate e Associazioni.

Lo scopo è quello di ridurre il costo del tasso d'interesse applicato al finanziamento richiesto dal beneficiario.

Ciò consentirebbe di destinare importanti risorse (100 milioni di euro) con tassi vicino allo zero a quei soggetti che non possono accedere al Fondo di Garanzia.

Per le modalità di concessione del finanziamento l'ICS sta ultimando i criteri del regolamento che saranno online a giorni.

***Siamo una ASD e per statuto dobbiamo approvare il consuntivo 2019 entro il 30 aprile.***

***Ci può dare indicazioni in merito?***

L'emendamento al decreto Cura Italia, approvato dalla camera dei deputati lo scorso 24 aprile, prevede che la proroga al 31 ottobre, per l'approvazione del bilancio, si applica anche alle associazioni sportive dilettantistiche .

La modifica riconosce anche alle ASD (oltre alle Onlus ,Aps e Ong) la possibilità di derogare al proprio statuto sociale per l'approvazione del bilancio.

Si consiglia, comunque, di completare il rendiconto entro aprile e trasmetterlo al consiglio direttivo per le opportune valutazioni che saranno oggetto dell'assemblea dei soci di fine ottobre.

***Siamo una ASD che per autofinanziarsi vorrebbe vendere i propri gadget tramite un sito di e-commerce.***

***Che disposizioni e obblighi ci sono in materia di vendita online per una ASD con partita iva regolarmente***

***iscritta al Registro Coni ?***

Innanzitutto occorre verificare se nel proprio statuto è prevista la vendita online, in caso contrario si dovrà effettuare una modifica statutaria dopodiché:

1) presentare una SCIA (dichiarazione inizio attività) allo sportello unico attività produttive.

2) presentare la comunicazione unica al REA (repertorio economico amministrativo) dell'avvenuto avvio dell'attività di e-commerce.

E' importante segnalare che l'ASD nel proprio sito internet dovrà indicare sia la partita iva che il numero REA nel caso il cliente volesse esercitare i propri diritti (recesso, sostituzione dei beni...)

***Sono il segretario amministrativo di una ASD e sto chiudendo il rendiconto 2019.***

***Un componente del consiglio direttivo mi ha consegnato ricevute di spese d'albergo e ristoranti e vuole essere rimborsato.***

***Come mi devo comportare ?***

Le spese a pie' di lista devono essere rimborsate e inserite nel rendiconto se:

- 1) Inerenti all'attività istituzionale dell'associazione;
- 2) Autorizzate preventivamente dal consiglio direttivo;
- 3) Congrue (per stabilire se una spesa è più o meno congrua si consiglia di redigere un regolamento di Travel policy dove sono inseriti dei tetti di spesa per le spese di viaggio vitto e alloggio. A titolo di esempio: l'albergo non può essere extra lusso ma di due o tre stelle e il pranzo o la cena possono essere rimborsati al massimo per 30 euro)

***Buongiorno, il nostro Presidente si è dimesso e dobbiamo rinnovare la carica.***

***Visto il periodo faremo l'assemblea fra qualche mese.***

***In questo lasso di tempo come possiamo regolarizzarci con il Registro Coni?***

L'Ufficio Registro del Coni, con delibera 17 del 24 aprile 2020, ha previsto una deroga, per i sodalizi sportivi che non sono riusciti a rinnovare le cariche sociali, posticipando tutti i termini al 30 settembre 2020.

In particolare il Coni ha previsto che in caso di scadenza o dimissioni delle cariche sociali, nel periodo emergenziale, che abbiano generato anomalie bloccanti nel sistema queste vengano sanate dall'Ufficio del Registro fino al 30 settembre 2020.

## ***Siamo una ASD e vorremmo accedere al mutuo liquidità del credito sportivo, quali sono le caratteristiche?***

L'Istituto per il credito sportivo ha previsto, in favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro CONI o alla Sezione parallela CIP da almeno un anno, la concessione di finanziamenti destinati a far fronte alle esigenze di liquidità correlate all'emergenza COVID-19, con le seguenti caratteristiche:

- \* **importo:** da un minimo di 3.000 Euro a un massimo di 25.000 Euro, nella misura massima consentita del 25% del fatturato dell'ultimo bilancio o delle entrate dell'ultimo rendiconto (in entrambe i casi almeno 2018), regolarmente approvati dalla società o dall'associazione;
- \* **durata:** 6 anni, dei quali 2 di preammortamento e 4 di ammortamento;
- \* **pagamento prima rata:** dopo i 2 anni di preammortamento;
- \* **tasso d'interesse:** totale abbattimento degli interessi per l'intera durata del finanziamento da parte del Fondo Contributi Interessi - Comparto Liquidità;
- \* **garanzia:** 100 % del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia.

Nei prossimi giorni, quindi, le Ssd e le Asd potranno accedere alla richiesta di finanziamento direttamente dalla home page dell'Istituto per il credito sportivo nella sezione dedicata alle misure di sostegno collegate all'emergenza epidemiologica Covid-19, compilando il modulo online.

Tra i documenti che dovrete allegare, è prevista una lettera di attestazione da parte della Federazione Sportiva Nazionale di riferimento che la Ssd o Asd è affiliata da almeno 1 anno ed è in regola con i pagamenti degli impegni associativi.

L' Istituto per il credito sportivo ha messo a disposizione (attivo da giovedì) il numero verde 800 608 398 e la mail **infoemergenzacovid19@creditosportivo.it**

***Nella nostra associazione abbiamo soci e tesserati.  
E' consigliabile avere sia il libro soci che l' elenco  
tesserati?***

Si è opportuno che l'associazione istituisca un libro/elenco ove rilevare gli associati (precisando la data di ammissione, dati anagrafici, l'importo della quota annuale e l'eventuale recesso) nonché un elenco dei tesserati sportivi tenendo conto che, in caso di pluriaffiliazioni ci saranno più elenchi di tesserati (uno per ogni FSN o EPS di affiliazione).

Concludiamo ricordando che sono considerate decommercializzate sia le somme versate dal socio (quota associativa annuale) che dal tesserato (iscrizione, quota di frequenza).

***Siamo una ASD che ha aderito al regime forfettario della 398/91.***

***Nel mese di aprile e maggio abbiamo emesso fattura al nostro sponsor con il quale abbiamo un contratto triennale.***

***Dobbiamo versare l'IVA entro il mese successivo o c'è qualche differimento dei termini di pagamento?***

La legge di conversione del d.l n. 18 ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza fino al 31 maggio per le ASD e SSD.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione oppure potranno essere rateizzati fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a partire dal 30 giugno 2020.

***Siamo una ASD e la nostra assemblea dei soci, svolta tramite una piattaforma online, ha approvato nei giorni scorsi il bilancio del 2019.***

***Un socio ci ha fatto notare che le entrate commerciali erano di molto superiori alle entrate istituzionali e per questo l'associazione non era in regola a livello fiscale.***

***Mi sa dire se ciò è corretto o no?***

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ordinanza n.8182 del 27 aprile 2020, ha stabilito che una ASD non perde la qualifica di Ente non commerciale a seguito di svolgimento di attività di natura commerciale anche quando quest'ultima sia quantitativamente prevalente rispetto alle entrate derivanti dall'attività istituzionale.

Lo svolgimento dell'attività commerciale da parte dei sodalizi sportivi è quindi incentivata dal Legislatore con l'obiettivo di rafforzare la struttura economica e patrimoniale delle associazioni.

Per concludere gli unici vincoli per fruire di queste agevolazioni ed essere considerati Ente non commerciale sono:

- Assenza dello scopo di lucro;
- Obbligo di reinvestimento nell'attività sportiva degli eventuali avanzi di gestione;
- Effettività della vita associativa;
- Iscrizione al Registro Coni.

***Buongiorno, come associazione gestiamo un impianto di atletica leggera.***

***Che responsabilità abbiamo verso coloro che accedono all'impianto (atleti, soci, tecnici) ?***

Vige la responsabilità del gestore dell'impianto secondo i principi generali di cui agli art. 2043 e 2051 del codice civile.

Tali articoli impongono di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito dell'attività di riferimento dell'associazione sportiva.

***In quali responsabilità incorre il presidente dell'associazione ove non gestisca il rischio covid in fase di riapertura parziale o totale degli impianti ?***

Il legale rappresentante dell'associazione in qualità di gestore dell'impianto è titolare di una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 40 comma 2 del codice penale. E' tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti (atleti, soci, tesserati, collaboratori, frequentatori....) e ad adottare in via preventiva tutte le misure organizzative e tutte le cautele idonee a impedire il superamento dei limiti di rischio connessi alla normale pratica sportiva.

Il principio si applica sia per la responsabilità penale sia per la responsabilità civile.

Il rischio di contagio e diffusione del covid comporta quindi l'adozione di specifiche cautele e misure protettive, inserendosi nelle ordinarie regole che disciplinano le responsabilità civili e penali dei dirigenti sportivi.

## ***Che differenza c'è tra medico Competente e il medico Sociale ?***

Il medico Competente è una figura prevista dalla disciplina della sicurezza sui luoghi del lavoro, collabora con il datore di lavoro per la valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria ove necessaria.

La figura del medico Competente è esclusa qualora l'ASD si avvalga esclusivamente di soggetti volontari, di collaboratori sportivi e amministrativo-gestionali.

Il medico Sociale, invece, è il responsabile sanitario in ambito sportivo, inserito in un apposito elenco presso la Federazione sportiva di riferimento.

***Devo presentare il rendiconto della mia associazione per accedere al mutuo del credito sportivo, nel documento devo considerare sia le entrate istituzionali che quelle commerciali ?***

Si, il documento da presentare è il rendiconto 2019 oppure del 2018, se quest'anno ancora non si è svolta l'assemblea dei soci per l'approvazione.

Il bilancio è composto sia dalle entrate istituzionali che non sono tassabili, sia dalle entrate commerciali che sono soggette a tassazione.

Entrambe queste entrate compongono il bilancio dell'associazione.

***Faccio parte del direttivo di una ASD affiliata Fidal, mi hanno chiesto di far parte del consiglio di amministrazione di una costituenda SSD (Società sportiva dilettantistica non a scopo di lucro).***

***È possibile ?***

Se la costituenda SSD sarà anche essa affiliata Fidal, allora non è possibile (Rif.art 90 legge 289/2002) a meno che non presenta le dimissioni dall'associazione.

Se invece la SSD si affilia ad un'altra Federazione di una disciplina differente si può essere sia membro del direttivo della ASD che componente del cda della SSD.

***Siamo una ASD con solo codice fiscale e come tante altre realtà, purtroppo, stiamo pensando alla chiusura dell'associazione.***

***Abbiamo delle attrezzature sportive che fanno parte del patrimonio dell'associazione.***

***Siamo obbligati a donarle ad altre associazioni o possiamo venderle prima della chiusura per poter estinguere dei debiti pendenti dell'associazione?***

L'art.148 comma VIII del Tuir stabilisce che allo scioglimento il patrimonio residuo della ASD dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Si tratta, quindi, di patrimonio residuo ciò che appunto rimane dopo aver pagato i debiti.

L'associazione potrà, quindi, vendere le attrezzature sportive e con il ricavato pagare i debiti o accordarsi per dare i beni ai creditori invece di pagare con danaro.

***Sono un atleta già tesserato con una società per la stagione in corso.***

***A causa di contrasti interni vorrei passare ad altra società, posso farlo subito o devo aspettare l'inizio della nuova stagione agonistica?***

Non è consentito effettuare due tesseramenti nella stessa stagione agonistica secondo quanto stabilito dal Regolamento Organico art. 16 consultabile dal sito [www.fidal.it](http://www.fidal.it) sezione "La Federazione/Carte Federali" o direttamente dal seguente link:

<http://www.fidal.it/upload/files/2020/Reg.%20Organico%20FIDAL.pdf>

## ***Buongiorno, che differenza c'è tra autocertificazione dello stato di salute e la dichiarazione Covid ?***

La prima con cui un soggetto certifica il proprio stato di salute è nulla, considerata l'indisponibilità del bene salute.

Infatti sono nulle le clausole di esonero da responsabilità sottoscritte al momento della partecipazione ad una competizione o in occasione dell'iscrizione ad un corso sportivo.

La dichiarazione Covid, invece, prevista dalle linee guida ministeriali ha per oggetto fatti determinati.

Questa dichiarazione consente al medico di venire a conoscenza di un presupposto oggettivo che lo aiuti a comprendere l'iter da seguire (esempio la gradualità degli allenamenti per un atleta guarito dal covid).

***Sono il Presidente di un'associazione affiliata Fidal volevo chiedere gentilmente le seguenti delucidazioni:***

***A) La nostra ASD è formata solo dai soci che sono nel consiglio direttivo; inizialmente erano 10, ora ridotti a 6; gli altri sono tesserati ma non soci; è possibile che il consiglio direttivo coincida con l'assemblea dei soci?***

***B) E' possibile aprire un conto per gestire le entrate/uscite societarie a nome del Presidente se ciò viene verbalizzato dal direttivo? (Ovviamente il conto sarebbe usato solo per l'Associazione).***

Per quanto riguarda il primo quesito può succedere che per un periodo di tempo limitato il consiglio direttivo abbia le stesse persone che partecipano all'assemblea dei soci. Da sottolineare però che se durante l'anno, un tesserato fa domanda per diventare socio oppure chiede di essere ammesso nel consiglio direttivo gli deve essere garantita l'opportunità di presentarsi.

Per quanta riguarda il secondo quesito invece il conto corrente deve essere intestato all' associazione e il direttivo può deliberare chi deve operare sul conto corrente oltre al Presidente. Il conto dell' associazione non può essere intestato direttamente al Presidente

***Buongiorno alcune banche sostengono che l'esenzione dell'imposta di bollo per le asd approvata dalla Legge di bilancio del 2019 non sarebbe valido per gli anni successivi . E' vero ?***

La Legge di bilancio 2019 ( n.145 del 2018) ha esteso anche ad associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, l'esenzione dell'imposta di bollo per Atti, Documenti, Istanze, Contratti, Estratti, Certificazioni, Dichiarazioni...

Un siffatto intervento non può in alcun modo essere inteso come provvisorio e valevole solo per il 2019.

A ciò si aggiunga che l'Agenzia delle Entrate ha espressamente riconosciuto che gli estratti di conto corrente possono fruire dell'esenzione dall'imposta di bollo in forza della norma contenuta nella Legge di Bilancio 2019.

***Buongiorno la mia Asd fa la fatturazione elettronica e provvede ai versamenti trimestrali dell'iva . Abbiamo l'obbligo di tenere aggiornato anche il registro Iva per associazioni DPR 544/99 ?***

Dobbiamo distinguere in ambito iva quattro fasi : la fatturazione, la registrazione, la liquidazione e la dichiarazione. L'aver optato per la fatturazione elettronica non elimina le fasi successive . Per le Asd che hanno optato per il regime forfettario ( L.398/91) rimane quindi l'obbligo di compilare il registro IVA minori ( DM 11/02/1997) annotando i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Con l'occasione ricordiamo che il regime forfettario prevede l'esonero della trasmissione delle liquidazioni periodiche iva e della dichiarazione Iva.

***Buongiorno, in una associazione esiste un rapporto numerico da rispettare tra il numero dei soci e dei tesserati?***

Non esiste una percentuale tra soci e tesserati l'importante che venga rispettato il principio di democraticità così come stabilito dalla legge 289/2002.

Ricordiamo che i soci sono prima di tutto i fondatori dell'associazione. Conoscono lo statuto, approvano il bilancio e danno il loro apporto per mandare avanti l'associazione. Il consiglio direttivo dell'associazione può accettare richieste di altre persone che vogliono diventare soci es. genitore di un atleta o lo stesso tesserato che oltre a gareggiare vuole dare una mano all'associazione.)

Il tesserato invece è colui che si iscrive per potersi allenare e gareggiare per la sua disciplina sportiva.

Concludiamo dicendo che il numero dei soci e tesserati può variare da associazione ad associazione l'importante che il socio abbia fatto richiesta per esserlo e il suo apporto all'associazione risulti dai verbali del consiglio direttivo.

***Buongiorno è possibile trasformare e/o modificare lo statuto di una SRL perché diventi una SSD ?( società sportiva dilettantistica ). Eventualmente questa modifica comporta un nuovo soggetto giuridico quindi una partita iva diversa ?***

***Nel caso la SRL sia concessionaria di un impianto sportivo questa modifica può comportare problemi alla continuazione della concessione stessa ?***

La trasformazione o modifica dello statuto da SRL a SSD è sicuramente ammessa ed è giusto parlare di modifica dello statuto e non di trasformazione. Per quanto riguarda invece il soggetto giuridico questo non cambia in quanto la SSD è una SRL a tutti gli effetti per cui non vi è alcuna modifica civilistica . Non vi è altresì alcuna variazione in termini di partita iva e ne viene modificato il diritto alla continuazione della concessione salvo che non vi siano vincoli particolari nella concessione stessa.

***Buongiorno la nostra asd ha circa 70 soci di cui il 40% maggiorenni e il 60% resto minorenni . Finora abbiamo sempre associato tutti ( i minorenni tramite la richiesta dei genitori) ma ci rendiamo conto che è difficile organizzare l'assemblea per 70 soci di cui la maggior parte minorenni e per questo vorremmo fare soci solo i maggiorenni, mentre tutti i minorenni sarebbero solo tesserati .  
Quale è la procedura più corretta per scindere la figura del socio e tesserato tenendo presente che lo statuto della nostra asd prevede la decadenza per i soci per dimissioni, morosità o morte ?***

Ribadiamo innanzitutto dei concetti che sono stati già precedentemente discussi . Il socio è colui che fa domanda per dare il suo apporto all'associazione, approva il bilancio e conosce lo statuto. Il tesserato invece pratica l'attività sportiva e gareggia per la sua associazione. Premesso questo non è la società che decide chi far diventare socio o no (a prescindere se si parla di maggiorenni o minorenni), ma ci deve essere una espressa volontà della persona che fa richiesta al consiglio direttivo per diventare socio. Nel caso specifico la strada più semplice sono le dimissioni oppure si può valutare una eventuale morosità sul versamento della quota associativa , ad esempio si attende che scada la quota e se l'associato non la rinnova, decade immediatamente. Importante sottolineare che se un socio si comporta correttamente e versa la quota dovuta non può essere escluso contro il suo volere. Concludiamo dicendo che non è obbligatorio associare tutti i tesserati ma conviene distinguere la figura dei soci che realmente danno una mano all'associazione con la figura dei tesserati che praticano la disciplina sportiva della Federazione con la quale l'associazione è affiliata.

***Siamo una società affiliata FIDAL con tutte le categorie, vorremmo sapere se per attività didattica si intende solo quella riferita alle categorie giovanili.***

La delibera del Consiglio Nazionale Coni relativa al riconoscimento dell'attività didattica parla di corsi promossi o riconosciuti dall'organismo affiliante, nel nostro caso FIDAL, senza far nessun riferimento all'età del tesserato.

Ricordo infine che l'associazione che vuole aver riconosciuta la sua attività all'interno del Registro Coni deve inserirla nei Servizi Online Fidal. Dopo la verifica da parte del proprio comitato regionale i dati vengono inviati al Registro.

***Buongiorno siamo una società che ha sempre avuto tutti i tesserati soci con una quota annuale da versare di 100 euro. Quest'anno per una migliore organizzazione vogliamo suddividere in SOCI, TESSERATI e SOCI/TESSERATI.***

***Possiamo deliberare una quota uguale per tutti ?  
Inoltre la delibera deve essere del consiglio direttivo o dell'assemblea dei soci ?***

E' utile ricordare che il socio collabora volontariamente per l'associazione dando il suo apporto in termini di esperienza e tempo. La quota sociale è stabilita dal consiglio direttivo ma bisogna differenziare quanto versa il socio per far parte della società e quanto versa il tesserato per partecipare ai corsi. Inoltre sarebbe meglio differenziare anche la quota tra tesserati ( per esempio un corso rivolto alla categoria esordienti è sicuramente differente da un corso rivolto alla categoria cadetti o allievi). Concludendo il consiglio direttivo nella propria autonomia decisionale può stabilire se uniformare le quote o differenziarle l'importante che ogni decisione presa sia ampiamente motivata e risulti nel verbale approvato dallo stesso consiglio.

***Una ASD può diventare Ente del Terzo Settore  
?Diventando APS ( associazione di promozione sociale) si  
perderebbe l'iscrizione nel Registro Coni e la qualifica di  
ASD?***

Si una ASD può diventare Ente del Terzo Settore dal momento che l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche costituisce un'attività di interesse generale secondo il Codice del Terzo Settore . Le ASD inoltre sono già enti democratici e senza scopo di lucro ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento sportivo. Una ASD pertanto potrebbe diventare ente del terzo settore iscrivendosi nel RUNTS ( Registro Unico del Terzo Settore). Inoltre una ASD iscritta nel Registro Coni può iscriversi al RUNTS senza che ciò determini la perdita della qualifica di ASD. Concludendo le due qualifiche ASD e APS e le due iscrizioni ( CONI e RUNTS) sono cumulabili.

***Siamo una società di recente costituzione e l'ufficio delle Entrate ci ha richiesto il pagamento dell'imposta d bollo è corretto ? le asd non sono esenti ?***

R) La legge di bilancio 2019 ha esteso anche ad associazioni e società sportive riconosciute dal Coni l'esenzione dell'imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti, dichiarazioni, esenzione che era già prevista per le Onlus. Ora sotto un profilo prettamente formale l'Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere la marco da bollo per la registrazione dell'atto costitutivo e statuto appellandosi al fatto del non ancora avvenuto Riconoscimento Coni ( Riconoscimento non possibile finchè gli atti non sono stati registrati) in pratica la classica situazione dove il cane si morde la coda.....

In attesa di una interpretazione autentica o una presa di posizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, Vi consigliamo di inserire nello Statuto la dicitura “ per il presente atto si richiede l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dall'art 27 bis della tabella allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642.”

***Buongiorno stiamo controllando il nostro statuto redatto venti anni fa e ci siamo accorti che nell'art 3 c'è scritto che tutti i soci hanno uguali diritti e doveri mentre nell'articolo successivo che i soci fondatori hanno un 51% dei voti, è corretto secondo voi ?***

Sicuramente l'art 3 è corretto perché esprime il principio di democraticità sancito dalla legge dove ogni socio ha un voto. L'art successivo così come formulato è illegittimo perché i soci fondatori non possono detenere sempre la maggioranza per il fatto che hanno fondato l'associazione.

Il consiglio è di apportare delle modifiche statutarie durante l'assemblea straordinaria dove stabilite che tutti i soci hanno diritto a un voto sia se essi siano soci fondatori o ordinari.

***Siamo un asd iscritta al Registro Coni e abbiamo sentito parlare del RUNTS ( Registro Unico Nazionale Terzo Settore).***

***Ci possiamo iscrivere ? E' incompatibile con il Registro Coni?***

Il RUNTS dovrebbe essere operativo entro l'anno e un'associazione ha facoltà di iscriversi, modificando il proprio statuto senza che questo sia incompatibile con l'attuale Registrazione al Coni. In pratica una associazione può rimanere tranquillamente nel Registro Coni o iscriversi al RUNTS, diventando così anche un'associazione di promozione sociale. Le due iscrizioni (CONI e RUNTS) sono cumulabili .

***Siamo una asd, vorremmo sapere se il certificato medico non agonistico comprende o meno l'elettrocardiogramma a riposo.***

Buongiorno la certificazione medica per la pratica sportiva non agonistica era regolata dal Decreto del Ministero della Sanità del 28/02/83 abrogato successivamente dal Decreto Ministeriale del 24/04/2013. Questo decreto prevede per il certificato medico non agonistico l'elettrocardiogramma (ECG) a riposo.

***Siamo una società affiliata Fidal senza Partita Iva e organizziamo corsi di avviamento all'atletica leggera per tesserati, anche se ogni tanto tra i ragazzi abbiamo anche dei non tesserati. In questo caso come ci dobbiamo comportare a livello fiscale ?***

Premettiamo che una asd che ha il codice fiscale può svolgere solo attività istituzionale verso i soci o tesserati e che, secondo l'amministrazione finanziaria, l'abitudine può anche sussistere allorché rare prestazioni annuali siano ripetute nel corso di anni successivi, tenuto conto anche della consistenza economica delle stesse.

In questo caso si ritiene che il corso di atletica svolto verso terzi, seppur occasionale, è da considerarsi attività commerciale. Si consiglia quindi di richiedere partita IVA e comunicare all'ufficio territoriale SIAE l'opzione per l'applicazione della legge 398/91.

L'associazione, quindi, per i non tesserati dovrà emettere una ricevuta il cui totale sarà comprensivo di IVA imposta che ai fini del versamento all'erario (50%) sarà da calcolare tramite procedura di scorporo.

***Buongiorno per portare gli atleti alle gare la nostra asd utilizza un pulmino intestato al Presidente che lo ha messo a disposizione dell'associazione. Come associazione vorremmo farci carico delle spese (gomme, manutenzione, assicurazione, bollo...) è possibile farlo? Se si in quale forma?***

Si è possibile tramite un contratto di comodato tra il Presidente e l'associazione dove il comodante consegna una cosa al comodatario perché se ne serva per un certo tempo e per un uso determinato. Come indicato nel codice civile il comodatario ( nel nostro caso l'associazione) non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi del pulmino quindi le spese ordinarie sostenute per l'utilizzo del mezzo saranno a carico del comodatario mentre quelle straordinarie rimangono a carico del proprietario. In base all'utilizzo del pulmino il consiglio direttivo potrà stabilire se delle spese straordinarie (usura gomme, assicurazione...) saranno a carico dell'associazione che ne sopporterà le spese.

***Buongiorno per la nostra sede sociale è prevista una riduzione del 10% sulle fatture di energia elettrica ?***

La risposta purtroppo è negativa. La tabella (rif art 16 del d.p.r 633/72) che dispone l'applicazione di un aliquota ridotta, esclude tra i soggetti beneficiari le associazioni sportive .Altro discorso è da farsi per le accise sul consumo per il gas metano, infatti in questo caso il mondo sportivo può godere dell'applicazione di un imposta ridotta ( accisa per uso industriale) rispetto a quella ordinaria( aliquota per uso civile).

***Buongiorno un nostro tesserato dopo essere stato a casa malato e aver fatto il tampone risultato negativo, per rientrare a praticare i corsi di atletica è sufficiente firmare il patto di corresponsabilità o ci sono dei documenti da portare?***

In simili situazioni, si ritiene che l'atleta il quale ha effettuato il test diagnostico ( tampone) con esito negativo non possa presentarsi agli allenamenti dovendo rimanere a casa fino a completa guarigione clinica secondo le indicazioni del proprio medico . Al momento della guarigione quest'ultimo è tenuto a redigere una attestazione che l'atleta può tornare a frequentare le sedute di allenamento poiché è stato eseguito il percorso terapeutico/diagnostico di prevenzione del Covid ( Rif . circolare del Ministero della salute del 24/09/20). Se l'atleta firma il patto di corresponsabilità , che rappresenta una sintesi dei doveri posti a carico di entrambi le parti, non esime dall' applicazione di quanto appena scritto per il rientro all'attività sportiva, quindi anche in questo caso sarà obbligatorio portare l'attestazione del medico di base.

***Una asd può redigere un contratto di collaborazione sportiva inserendo una clausola relativa alla rinnovabilità automatica del contratto a fine anno, al fine di garantire al tecnico la continuità del rapporto con l'associazione?***

Per l'asd è possibile inquadrare il rapporto con il tecnico riconoscendone compensi, rimborsi forfettari, premi e indennità di trasferta secondo il regime dei redditi diversi, sempre che la prestazione sia resa nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica a favore di asd/ssd iscritta al Registro Coni. Detto ciò salvo eventuali specifiche indicazioni dei regolamenti delle singole Federazioni o Eps non ci sono limitazioni o divieti sulla durata dell'incarico che può essere stagionale, annuale, tacitamente rinnovabile o anche pluriennale.

***Buongiorno abbiamo letto che in gazzetta ufficiale c'è il decreto ministeriale che regola l'avvio del Runts ? di cosa si tratta ? se si è già iscritti al Registro Coni ci può iscrivere al Runts?***

Il RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore) raggruppa tutti gli organismi operanti nel terzo settore. Uno dei primi passaggi sarà il riversamento dei dati dei registri regionali e delle provincie autonome dei dati delle organizzazioni di volontariato ( odv) e associazioni di promozione sociale ( aps) . Una asd per iscriversi al Runts deve innanzitutto modificare lo statuto sociale facendo riferimento all'art 5 lettera f del testo unico. Bisogna chiarire che l'iscrizione al Runts non è un obbligo e non è incompatibile con il Registro Coni. In pratica se una asd svolge attività istituzionale e vuole continuare a farla organizzando la propria attività sportiva dilettantistica può rimanere tranquillamente iscritta solo al Registro Coni. Se invece il consiglio direttivo dell'associazione decide di ampliare il proprio raggio di azione ,dirigendolo verso gli enti pubblici con convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore dei terzi di attività o servizi sociali di interesse generale , o se vuole partecipare a progetti per accedere al fondo sociale europeo deve diventare APS iscrivendosi al Runts.

In conclusione le due qualifiche asd e aps e le due iscrizioni (Coni e Runts) sono cumulabili .

***Buongiorno, siamo una asd che gestisce un campo di atletica, quando affittiamo delle ore ad un'altra asd affiliata Fidal dobbiamo emettere fattura o rilasciare una semplice ricevuta?***

Il principio generale a cui affidarsi fa riferimento all'art. 148 comma 3 del TUIR e all'art. 4 comma del dpr 633/72 secondo cui si considerano decommercializzate le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali purché svolte fra asd affiliate alla medesima federazione sportiva nazionale.

Pertanto gli incassi derivanti dall'affitto di ore per l'utilizzo dell'impianto saranno considerati proventi istituzionali con rilascio di una ricevuta, se rivolti ad una associazione affiliata Fidal, mentre saranno considerati commerciali con emissione di fattura, se provenienti da una asd affiliata ad un'altra federazione.

***Siamo una asd con 300 soci e ad oggi per i problemi purtroppo noti non siamo riusciti a svolgere l'assemblea per approvazione del bilancio 2019. Potremmo incorrere in qualche sanzione ?***

Entro il 31 gennaio 2021 si possono svolgere le assemblee in videoconferenza anche se lo statuto dell'associazione non prevede tale possibilità . Il termine del 31 gennaio può essere utilizzato anche per le asd che devono adeguare lo statuto per entrare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. ( Runts). Il termine per l'approvazione del bilancio è rimasto ancora fissato al 31 ottobre però non dovendo depositare il bilancio presso il Registro delle imprese non sono previste sanzioni immediate purchè non si ecceda nel differimento del termine di gennaio. Consigliamo pertanto di chiudere il rendiconto 2019 ,programmare il budget 2021 farlo approvare dal consiglio direttivo e nel contempo fissare la data per organizzare l'assemblea in videoconferenza.

***Una asd di atletica per il servizio di trasporto nell'organizzazione delle trasferte degli atleti categorie giovanili viene aiutata da alcuni genitori dei ragazzi con l'utilizzo delle proprie autovetture .Possiamo erogare come associazione un rimborso forfettario ai genitori anche se non sono ne tesserati ne soci ?***

Ai fini della qualificazione del rimborso forfettario , il fatto che i genitori non siano ne tesserati ne soci è irrilevante. Infatti si tratta di prestazioni direttamente connesse alle competizioni quindi è soddisfatto il requisito dell'essere “ erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” richiesto dall'art 67 I comma lettera m del TUIR.

Il genitore accompagnatore può essere rimborsato con il compenso forfettario ( legge 342/2000) oppure con il rimborso chilometrico a piè di lista ( si consiglia di far deliberare dal consiglio direttivo la cifra che viene corrisposta a km). In questo secondo caso ci sarebbe assoluta irrilevanza fiscale sia per il percipiente sia per l'associazione.

***Buongiorno sono il presidente di una asd posso procedere con i fondi dell'associazione a pagare le quote federali per gli istruttori e prevedere per loro una polizza assicurativa integrativa ?***

Se queste decisioni sono supportate da una delibera del consiglio direttivo non c'è nessun problema . Un eventuale verifica dell'Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la riqualificazione del costo come compenso in natura ma ad oggi non ci risultano verbali in tal senso e comunque un eventuale linea difensiva sarebbe decisamente valida.

***Buongiorno, la mia società è affiliata alla FIDAL ed ad un EPS; gli atleti tesserati con l'EPS, tutti maggiorenni, versano alla società una quota mensile per la partecipazione ai corsi di atletica leggera. Vorrei sapere se le somme incassate per tali corsi sono soggette ad iva e quindi attività commerciale o possono essere configurate come attività istituzionale.***

Per essere considerata attività istituzionale l'asd deve avere l'affiliazione sia alla Federazione che all'EPS e tutti gli atleti devono essere tesserati o con entrambi gli organismi o solo con uno. Nel caso specifico se queste condizioni sono rispettate allora siamo in presenza di attività istituzionale. Si può palesare attività commerciale quando la società di atletica organizza per esempio corsi di fitness senza che questa attività sia prevista nel proprio statuto; al contrario se oltre l'atletica leggera nello statuto societario è previsto il fitness e l'EPS al quale ci si affilia ha un settore fitness l'attività può considerarsi istituzionale.

***Buongiorno come asd abbiamo appena aperto la partita iva, che procedura dobbiamo fare per aderire al regime forfettario legge 398/91?***

Per aderire alla legge 398/91, l'associazione dovrà inviare comunicazione tramite lettera raccomandata alla Siae e all'Agenzia delle Entrate prima dell'inizio dell'anno solare per il quale si intende usufruire del regime in questione indipendentemente dalla decorrenza dell'esercizio sociale. L'opzione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno un triennio.

***Il Consiglio direttivo oltre a deliberare la quota associativa annuale deve anche deliberare le quote mensili che possono essere differenti in base alla frequentazione e allo svolgimento del corso ?***

Innanzitutto ricordiamo la differenza tra la quota del socio e la quota del tesserato. Il socio è colui che apporta la propria opera all'interno dell'associazione, approva il bilancio e deve conoscere lo statuto. Il consiglio direttivo delibera ogni anno le quote per i soci e può scegliere se far pagare una quota al socio oppure no. Il tesserato è la persona che partecipa ai corsi organizzati dall'associazione e il consiglio direttivo delibera ogni anno a inizio stagione le quote annuali, semestrali o mensili. Il consiglio direttivo è quindi un organo obbligatorio per ciascun sodalizio sportivo e le decisioni assunte con le relative delibere devono essere conservate nel libro verbali del CD in caso di eventuali controlli da parte della SIAE. Da sottolineare infine che tutti gli importi deliberati devono essere riportati analiticamente in fase di redazione del bilancio.

***Come associazione ci stiamo organizzando per chiudere il consuntivo 2020 per farlo approvare dall'assemblea dei soci entro il 30 aprile. I costi li abbiamo tutti dettagliati , mentre come entrate abbiamo uno sponsor e le quote tesseramento atleti . Possiamo inserire tutte le quote annuali in un'unica macrovoce “ quota tesseramento 2020” dato che è attività istituzionale quindi non imponibile ?***

Inserire le quote tesseramento in unica macrovoce è corretto se i tesserati pagano tutti la stessa quota. Se invece il consiglio direttivo dell'associazione delibera di differenziare le quote dei corsi giovanili dagli assoluti ai master , le stesse quote vanno riportate analiticamente. Esempio quote tesseramento 2020 categorie es ri ci tot....., quote tesseramento ai jun pro tot..... ,quote tesseramento master tot.....

Consigliamo di allegare al consuntivo, la delibera del consiglio direttivo dove sono evidenziate le quote annuali e l'elenco dei tesserati divisi per categoria , così un eventuale controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate verifica la correttezza dei dati iscritti.

***Sono il Presidente di una asd e lo scorso anno causa covid non abbiamo effettuato attività sportiva e didattica. Possiamo avere problemi con l'iscrizione al Registro Coni?***

Il Consiglio Nazionale con delibera n. 2789 del 15/12/2020 ha sanato le iscrizioni al Registro Coni in corso di validità al 31 dicembre 2020 per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche seppur prive del caricamento dell'attività sportiva e didattica. Il periodo di sanatoria varrà fino al 30 giugno di quest'anno dopodichè eventuali carenze dei requisiti potranno portare a provvedimenti di cancellazione delle relative affiliazioni e iscrizioni. La delibera ricorda inoltre che gli inserimenti dell'attività sportiva didattica e formativa devono avvenire sempre nel rispetto delle modalità e tempistiche stabilite.

***Buongiorno in vista dei prossimi Bonus per i tecnici emanati dal Governo è necessario rifare le lettere di incarico ?***

La lettera di incarico può avere diverse durate temporali , generalmente è annuale ma può anche essere semestrale , biennale o quadriennale. Nel caso specifico se l'incarico era annuale va sicuramente predisposta nuovamente a prescindere dall'erogazione o meno del bonus . Ricordiamo che il compenso per il tecnico deve essere deliberato a inizio stagione dal consiglio direttivo dopodichè si invia la lettera di incarico in duplice copia al tecnico che la firma per accettazione e ne restituisce una copia all'associazione.

***Sono il socio fondatore di una associazione come posso gestire l'anticipo spese che ho sostenuto per la costituzione ? Inoltre vista la poca attività svolta nell'anno scorso credo che chiuderemo in perdita ciò è possibile ?***

Per quanto riguarda l'anticipo spese , il miglior modo per darne traccia è tramite bonifico bancario con la causale “ anticipo socio”. Certamente il bilancio può chiudere in negativo , in questo caso sarà il consiglio direttivo a stabilire se contribuire personalmente oppure chiedere uno scoperto bancario per coprire la perdita.

***Sono il presidente di una asd e abbiamo appena vinto un bando per la gestione di un campo di atletica nella nostra città. Essendo noi affiliati alla Federazione possiamo considerare tutte le entrate derivanti dall'utilizzo del campo di atletica come istituzionali quindi esenti iva ?***

Le entrate istituzionali sono quelle relative ai propri tesserati che praticano la disciplina per la quale l'associazione è affiliata , nel nostro caso quindi l'atletica leggera. Eventuali ingressi di persone non tesserate alla federazione sono da considerarsi attività commerciale. Lo stesso dicasi per sponsor all'interno del campo sono da considerarsi attività commerciale con il versamento del 50% dell'iva se si è aderito al regime forfettario legge 398/91.

***Una ssd già costituita e iscritta alla CCIAA, è ancora inattiva . In attesa di gestire il campo di atletica può iniziare a vendere materiale sportivo ?***

In attesa che la ssd inizi ad esercitare la promozione istituzionale di attività sportive ( nel nostro caso l'atletica leggera) , nulla vieta alla stessa di avviare attività di vendita anche on line qualora questa attività sia prevista nello statuto societario. Per tale attività sarebbe necessario osservare le ordinarie regole in vigore in materia contabile e fiscale senza poter beneficiare di alcuna agevolazione non essendo di fatto promossa alcuna disciplina sportiva e ciò fino a quando la ssd non svolgerà attività di carattere istituzionale. Conseguentemente nel momento in cui la ssd non sarà più inattiva e saranno avviate le attività sportive potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/91 ( regime forfettario) previa verifica della connessione delle stesse attività a quelle sportive così come indicato al paragrafo 6.2 della Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 1/08/2018.

***A causa delle chiusure per Covid 19 l'ufficio di segreteria dove si raccoglievano le quote per le iscrizioni non è più accessibile. E' possibile ricevere il pagamento della quota tesseramento anticipatamente con bonifico bancario e la regolarizzazione dell'iscrizione in occasione della prima lezione ?***

Ricordiamo che le somme versate dal tesserato nei confronti dell'associazione per la partecipazione alle attività sportive godono della decommercializzazione ( non imponibilità ai fini Ires e iva di cui agli artt 148 Tuir e 4 dpr iva ).In questo caso il versamento del corrispettivo specifico anticipato potrebbe non godere delle agevolazioni fiscali previste perché il versamento proviene da un soggetto terzo non ancora qualificato come tesserato. Si consiglia quindi di acquisire la documentazione necessaria ( modulo di richiesta tesseramento certificato medico, , liberatoria privacy autorizzazione covid) mediante trasmissione via email allegando il documento di identità dell'interessato praticante e di chi ne esercita la patria potestà in caso di minorenni, con l'impegno alla consegna degli originali nel minor tempo possibile. Consigliamo altresì una apposita delibera del consiglio direttivo che approvi tale procedura con verbale da lasciare agli atti dell'associazione.

***Una asd iscritta al Registro Coni, con solo codice Fiscale può acquistare materiale sportivo ( tute, t-shirt, cappellini, zaini...) con il logo dell'associazione e venderle ai soci e tesserati che pagherebbero a titolo di contributo volontario per l'associazione ?***

R) In generale l'acquisto di prodotti nuovi di materiale sportivo e la successiva rivendita a soci e tesserati costituisce esercizio di attività commerciale con l'obbligo di apertura della partita iva e il rispetto degli adempimenti contabili e fiscali che ne consegue. Tuttavia ci sono alcune eccezioni alla normativa di seguito evidenziate:

1. attività esercitata in forma marginale e occasionale rispetto all'attività istituzionale;
2. attività esercitata dall'associazione in qualità di gruppo di acquisto quindi senza magazzino e senza ricarico sul prezzo d'acquisto;
3. attività esercitata in concomitanza di due eventi sportivi e nel limite di proventi complessivi di 51.645,69 euro l'anno, come previsto dall'art 25 co.2 legge 133/99 ( in ogni caso questi proventi rimangono imponibili ai fini iva)

***In vista delle prossime elezioni del consiglio direttivo abbiamo due quesiti da porre : 1) quante preferenze può esprimere il socio nel voto ai consiglieri ? 2) vista l'emergenza Covid è possibile far votare i soci a mezzo posta con voto segreto ?***

Le regole che disciplinano il funzionamento degli organi sociali di un ente di tipo associativo non riconosciuto, non sono codificate in quanto il codice civile concede ampia autonomia negoziale in merito ( art 36 ss cc). Per quanto riguarda il primo quesito l'elezione del consiglio direttivo spetta all'Assemblea con le modalità e nei tempi previsti dallo statuto, anche per quanto riguarda l'espressione del voto e le preferenze relative ai candidati . Si può trattare di voto palese o segreto , si può esprimere una sola preferenza o più preferenze , fatto salvo sempre e comunque il principio fondamentale del voto singolo, ovvero di un voto per testa a salvaguardia del principio di democrazia interna.

Per quanto concerne invece la modalità di tenuta delle assemblee on line, visto il periodo emergenziale sono possibili, importante però garantire a tutti i soci la possibilità di accedervi rispettando il criterio di trasparenza e tracciabilità.

***Sono Presidente d una asd e visto il nuovo periodo di chiusura forzata stiamo organizzando delle lezioni on line per le categorie esordienti e ragazzi dato che non possono venire al campo ad allenarsi. Possiamo richiedere un compenso per la partecipazione ai corsi ? se si come dobbiamo inquadrare fiscalmente tali compensi ?***

Le lezioni svolte da associazioni regolarmente iscritte al Registro Coni e in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge , possono usufruire della defiscalizzazione dei corrispettivi ricevuti per lo svolgimento in remoto della lezione. Si consiglia di far deliberare dal consiglio direttivo la modalità on line delle lezioni e si ricorda che per essere defiscalizzate le quote devono provenire dai soci o tesserati dell'asd. In conclusione l'associazione potrà svolgere lezioni su piattaforma on line e se vengono rispettate le regole sopradette godere della de-commercializzazione dei corrispettivi percepiti.

## ***DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI DAL 1° LUGLIO 2018***

Dal 1° luglio 2018 i **datori di lavoro** ed i **committenti** non potranno più corrispondere ai **dipendenti/collaboratori** la retribuzione/compenso, nonché ogni anticipo di essa, per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

La norma di riferimento è all'interno della Legge di Bilancio 2018 (articoli 910 e ss. della legge n. 205 del 27 dicembre 2017).

L'obbligo serve a tutelare il lavoratore e a garantire la concorrenza leale tra le imprese, ponendo fine alla deprecabile prassi di alcune realtà aziendali che corrispondono retribuzioni inferiori rispetto a quelle indicate nel cedolino di paga.

**Con riferimento alle Federazioni, associazioni e società sportive dilettantistiche** si pone il problema se questo obbligo riguardi anche i rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche o per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore delle Federazioni Sportive Nazionali, società e associazioni sportive dilettantistiche. (art. 67 lettera m del D.P.R. 917/1986).

### ***Destinatari dell'obbligo***

I soggetti interessati dal nuovo obbligo sono i **datori di lavoro**, a prescindere dalla forma giuridica utilizzata, ed i **committenti** nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Sono invece esclusi, ai sensi del comma 913, le **pubbliche amministrazioni** ed i compensi corrisposti nell'ambito del lavoro domestico.

I rapporti di lavoro destinatari dell'obbligo in esame sono:

- a) I rapporti di **lavoro subordinato** ex. art. 2094 c.c., indipendentemente dalle forme e dalle modalità

di svolgimento della prestazione. Pertanto vi rientrano i lavoratori con contratto a tempo parziale, determinato, in apprendistato, il lavoro intermittente o a chiamata, i lavoratori distaccati all'estero, i lavoratori in smart working.

- b) I **contratti di collaborazione** coordinata e continuativa.

- c) I contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle **cooperative** con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Non sono interessate dall'obbligo, in quanto non citati nella norma in esame, le forme di **lavoro autonomo occasionale** ex art. 2222 c.c., borse di studio e tirocini.

### ***Modalità di pagamento***

A partire dal 1° luglio 2018 le uniche modalità di pagamento previste dal legislatore sono:

- a) **Bonifico** sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore
- b) Strumenti di pagamento elettronico

c) Pagamento in contanti presso lo **sportello bancario o postale** dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento

d) Emissione di un **assegno** consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L'impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Il divieto di corresponsione della retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore sussiste anche in riferimento agli eventuali anticipi/acconti.

### ***Sanzioni***

Il pagamento della retribuzione effettuato con l'utilizzo di denaro contante comporterà violazione alla disposizione in oggetto e l'emissione, da parte degli organi di vigilanza, di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma **da 1.000 a 5.000 euro**.

### ***Le collaborazioni sportive***

Posto che il divieto all'utilizzo del contante riguarda anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, al momento non è chiaro se tale divieto riguardi anche le c.d. "collaborazioni sportive"

Il dubbio nasce dalla previsione contenuta nella Legge di Bilancio nei commi 358 e 359.

358 "Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo

5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa”.

359 “I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi ....”

**Concludendo, in via prudenziale, si consiglia in ogni caso a partire dal 1 luglio 2018 di evitare l’uso del contante e provvedere al pagamento dei propri atleti, istruttori, dirigenti, ect mediante strumenti tracciabili (bonifico, assegno, ecc.) considerato che, come evidenziato in precedenza, la sanzione prevista in caso di pagamento in contante va dai 1.000 ai 5.000.**

## Registro Coni 2.0

Come molti di voi già sanno dal 1 gennaio 2018 è operativo il Registro Coni 2.0. Il Registro, oltre ad avere lo scopo di riconoscere i fini sportivi degli Enti iscritti, rappresenta un presupposto imprescindibile per godere della disciplina agevolata tipica dello sport dilettantistico, in quanto il CONI è l'unico Ente certificatore dello sport sul territorio italiano. Con questa nuova configurazione l'iscrizione avviene esclusivamente per il tramite dell'Organismo sportivo di Affiliazione, che provvede al caricamento dei dati e dei documenti necessari. Pertanto in questo anno iniziale di funzionamento l'unico onere a carico delle ASD è **di occuparsi del primo accesso** alla pagina <https://rssd.coni.it> della stampa del certificato di iscrizione al Registro Coni. In questo modo il legale rappresentante della società potrà accedere alla propria scheda e agli ulteriori servizi messi a disposizione del Registro, diretti a collocare al centro del sistema sportivo l'associazione e l'attività svolta dalla stessa nell'ambito dei programmi sportivi e di formazione approvati dagli organismi affiliati.

Il comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642 estendendo anche alle “associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni” l'esenzione da bollo fino all'anno scorso applicabile solo alle Federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva.

Pertanto dal primo gennaio di quest'anno gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da dette associazioni e società sportive saranno esenti da bollo.

Come molti di voi già sapranno il comma 367 della legge di bilancio 2018 ha modificato come segue l'art 69 del T.U delle imposte dirette.

Le indennità , i rimborsi forfettari , i premi e i compensi di cui alla lettera m del comma 1 dell'art 81 , non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a **10.000 euro**.

- Fino a 10.000 euro nessuna imposta,
- Da 10.000 euro fino a 30.658,28 si applica la ritenuta a titolo d'imposta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dell'art 11 del Tuir oltre le addizionali comunali e regionali,
- Oltre euro 30.658,28 si applica la ritenuta di cui sopra a titolo di acconto,

**Si ricorda che non concorrono a formare il reddito i rimborsi e le spese documentate relative al vitto all'alloggio al viaggio al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale**

Pertanto a partire dall'anno di imposta 2018 il limite di 7500 viene elevato a 10.000 euro .

Infine si ricorda che il criterio della competenza dei compensi è quello di cassa pertanto detto limite si applica ai compensi erogati dal 01/01/2018 anche se i compensi/premi/ indennità si riferiscono ad anni precedenti

In allegato i fac simili sui compensi sportivi dilettantistici:

**1) Fac simile incarico prestazione sportiva dilettantistica ( in duplice copia)**

(questo modulo va inviato previa delibera del consiglio direttivo dell'associazione che stabilisce l'importo semestrale /annuale per il tecnico)

**2) Compenso legge 342 ( in duplice copia)**

( questo modulo va compilato mensilmente, trimestralmente, semestralmente ,annualmente dopo che il tecnico ha firmato la lettera d'incarico)

**3) Indennità giornaliera ( in duplice copia)**

( si utilizza in genere per incarichi giornalieri e occasionali , in questo caso non è necessaria la lettera di incarico)

Allegati:

- [Modulo compenso L.342](#)
- [20 Fac-simile Incarico prestazione sportiva dilettantistica ORGANIZZAZIONE TECNICA](#)

In relazione alla recente legge 27/12/2017 n.205, si comunica che riguardo i compensi sportivi l'unica variazione intervenuta riguarda esclusivamente l'innalzamento del limite annuo esente che passa da 7500 a 10.000 euro.

Per quanto riguarda invece le altre novità come il cedolino paga, l'iscrizione del libro unico del lavoro e la comunicazione al centro dell'impiego si ritiene per il momento non essere obbligatorie.

Il Coni con delibera del Consiglio Nazionale dovrà individuare le prestazioni che saranno assoggettate al regime di co.co.co nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica.

In allegato una circolare esplicativa di quanto appena scritto.

Allegati:

- [INTERVENTO DELLA LEGGE FINANZIARIA E PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE](#)

# **ALLEGATI**

## ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

### Atto costitutivo

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, si conviene e stipula quanto segue:

Tra i signori:

1. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, (codice fiscale: \_\_\_\_\_);
2. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, (codice fiscale: \_\_\_\_\_);
3. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, (codice fiscale: \_\_\_\_\_);
4. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, (codice fiscale: \_\_\_\_\_);
5. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, (codice fiscale: \_\_\_\_\_);

è costituita l'associazione sportiva " \_\_\_\_\_ Associazione Sportiva Dilettantistica" con sede in \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_.

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa con particolare riferimento alla pratica della disciplina sportiva \_\_\_\_\_.

A tale scopo l'associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.

Conformemente alle finalità ricreative dell'associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci.

L'associazione esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera. L'associazione è retta dallo statuto composto dai (numero) \_\_\_\_\_ articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "a" perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per i primi quattro anni e nelle persone dei signori:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

I consiglieri nominati eleggono:

\_\_\_\_\_ alla carica di presidente;  
\_\_\_\_\_ alla carica di vicepresidente;  
\_\_\_\_\_ alla carica di segretario-tesoriere;

i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità sportive competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

## **Statuto di associazione sportiva non riconosciuta**

### **Articolo 1 - Denominazione e sede**

E' costituita in \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata " \_\_\_\_\_Associazione Sportiva Dilettantistica".

### **Articolo 2 - Scopo**

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina \_\_\_\_\_, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina \_\_\_\_\_, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, a tesserare alla FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Cio, del Coni, nonché allo statuto e al regolamento della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e del regolamento federale nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

### **Articolo 3 - Durata**

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### **Articolo 4 - Domanda di ammissione**

- Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
- La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
- In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

#### **Articolo 5 - Diritti dei soci**

- Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
- La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

#### **Articolo 6 - Decadenza dei soci**

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

1. dimissione volontaria;
2. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
4. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui al precedente numero 3), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

#### **Articolo 7 - Organi**

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.

**Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea** L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno (può essere previsto anche che un diverso numero di associati eserciti la facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea in oggetto, considerando tuttavia l'eccezionalità delle competenze attribuite a quest'ultima) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno (può essere previsto un diverso numero di amministratori, salvo quanto sopra esplicitato) dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

### **Articolo 9 - Diritti di partecipazione**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

### **Articolo 10 - Assemblea ordinaria**

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o

telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

### **Articolo 11 - Validità assembleare**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

### **Articolo 12 - Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

### **Articolo 13 - Consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea di \_\_\_\_\_ membri eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente è determinante

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 14 - Dimissioni**

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

#### **Articolo 15 - Convocazione direttivo**

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### **Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo**

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

### **Articolo 17 - Il Presidente**

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

### **Articolo 18 - Il Vicepresidente**

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

### **Articolo 19 - Il segretario**

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

### **Articolo - 20 Il rendiconto**

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

### **Articolo 21 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il \_\_\_\_\_ e terminano il \_\_\_\_\_ di ciascun anno.

### **Articolo 22 - Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

### **Articolo 23 - Sezioni**

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

### **Articolo 24 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera.

### **Articolo 25 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 26 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera ed in subordine le norme del Codice Civile.

### Domanda di ammissione alla Associazione Sportiva Dilettantistica

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_, Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

chiede

di essere ammesso quale socio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica \_\_\_\_\_, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi istituzionali della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché impegnandosi al versamento della quota associativa annuale.

Dichiara di aver preso nota dello statuto e di accettarlo integralmente.

Roma, \_\_\_\_\_

Il richiedente

\_\_\_\_\_

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali", consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.

Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati agli enti con cui l'associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell'ordinamento sportivo.

Il richiedente

\_\_\_\_\_





FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Roma, ..... 2017

Prot.n.

Egr. Sig.

In riferimento ai colloqui verbali intercorsi, nei quali ha espresso la sua disponibilità a collaborare con la società sportiva.....nell'organizzazione delle attività per il Progetto ..... abbiamo il piacere di comunicarle che il Consiglio direttivo ha deliberato di avvalersi della sua collaborazione.

L'incarico di cui sopra avrà durata dalla sottoscrizione della presente fino alla data del 31 dicembre 2017.

Per tale incarico, le verrà riconosciuta una indennità forfettaria lorda pari ad euro ..... (.....).

Stante la natura non professionale dell'incarico, che le viene attribuito nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, così come individuate dalla Fidal in base allo Statuto ed ai propri regolamenti e tenuto conto che, in considerazione di ciò, l'incarico ed il relativo compenso sarà disciplinato dal combinato disposto degli artt. 25 comma 4° L. 133/99, art. 37 legge 21.11.2000, n. 342, art. 67 lett. m) del DPR 917/86. Ella rimarrà quindi libera di svolgere qualsivoglia altra attività professionale.

Eventuali spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute nel suo Comune di residenza non saranno rimborsabili; per quelle fuori dal Comune si provvederà ad autorizzarne il rimborso di volta in volta, riconoscendo le spese sostenute nei limiti previsti dalla Federazione.

Le ricordiamo che dovrà agire nell'interesse della scrivente Federazione e nel rispetto delle direttive dalla stessa emanate. Fatta salva la necessaria condivisione degli obiettivi tecnici ed organizzativi da condividere con la Segreteria federale, le prestazioni saranno svolte in modo autonomo, senza vincolo gerarchico nonché di modalità e di luogo di svolgimento delle stesse.

Nel sottoscrivere la presente lettera, ella dichiara sotto la sua personale responsabilità di non essere soggetto I.V.A. e di non svolgere abitualmente attività professionale autonoma, riferito all'incarico sopra descritto.

Nella attesa di ricevere la presente lettera firmata per accettazione, si inviano cordiali saluti.

Il Presidente ASD

Data

Firma per accettazione

#### Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito "Il Codice"), relativo alla tutela del trattamento dei dati personali, la ASD, in quanto titolare dei dati personali, ha dato al collaboratore l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice stesso, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal collaboratore medesimo all'atto di stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla FIDAL nel corso del relativo rapporto contrattuale con il collaboratore, specificatamente comunicando a quest'ultimo i diritti allo stesso spettanti ai sensi dell'art. 7 del Codice. Alla luce di quanto sopra indicato, si dichiara di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per i fini di cui al presente contratto.

PER ACCETTAZIONE



**Libro Soci dell'Associazione:**

N.	Data di richiesta dell'iscrizione	Data di accettazione dell'iscrizione	Nome	Cognome	Data di nascita	Luogo di Nascita	Codice Fiscale	Indirizzo	Qualifica socio	Anno sociale	Quota sociale versata
0001	05/06/2011	10/07/2011	Carlo	Erbe	23/11/1958	Milano	RBECRL58S23F205A	Via Roma, 15 - 20090 Segrate (MI)	socio fondatore	2011	€ 20,00
0002	05/06/2011	10/07/2011	Giulia	Monte	03/06/1975	Milano	MNTGLI75H43F205G	Viale Europa, 76 - 20060 Bussero (MI)	socio fondatore	2011	€ 20,00
0003	05/06/2011	10/07/2011	Stefano	Rombi	11/02/1966	Milano	RMBSFN66B11F205F	Via Nenni, 3 - 20900 Monza (MB)	socio fondatore	2011	€ 20,00
0004	05/06/2011	10/07/2011	Alessia	Costa	26/10/1960	Milano	CSTLSS60R66F205P	Piazza della Repubblica, 34 - 20090 Segrate (MI)	membro del Consiglio Direttivo	2011	€ 20,00
0005	05/06/2011	10/07/2011	Mario	Brambilla	18/01/1977	Milano	BRMMRA77A18F205T	Via Manzoni, 7 - 20060 Bussero (MI)	membro del Consiglio Direttivo	2011	€ 20,00
0006	05/06/2011	10/07/2011	Luisa	Conte	28/11/1968	Milano	CNTLSU68S68F205C	Via Sarca, 53 - 20060 Bussero (MI)	membro del Consiglio Direttivo	2011	€ 20,00
0007	10/01/2012	12/02/2012	Alberto	Mecchi	19/05/1991	Milano	MCCLRT91E19F205J	Via Pertini, 72 - 20060 Bussero (MI)	socio ordinario		
0008	13/01/2012	12/02/2012	Anna	Fiore	30/04/1989	Milano	FRNNA89D70F205S	Via Monviso, 13 - 20090 Segrate (MI)	socio ordinario		
0009	14/01/2012	12/02/2012	Gianni	Pinollo	15/06/1972	Milano	PNTGNN72H15F205M	Via del Pinolo, 12 - 20060 Bussero	socio ordinario		
0010	15/01/2012	12/02/2012	Mario	Rossi	25/07/1999	Milano	RSSMRA99L25F205A	Via del Pruno, 8 - 20060 Bussero	socio ordinario		

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, si è riunito il consiglio direttivo della Associazione Sportiva Dilettantistica \_\_\_\_\_ convocato ai sensi di legge.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor \_\_\_\_\_ Presidente e il Signor \_\_\_\_\_ è nominato segretario.

Il Presidente constatata la presenza dei consiglieri, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ dichiara la seduta regolarmente convocata e pertanto validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. ammissione nuovi associati;

Aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente informa il consiglio di aver ricevuto n. \_\_\_\_\_ richieste di adesione alla associazione.

Il consiglio direttivo già edotto della questione, condivisi gli apprezzamenti del proprio presidente, dopo breve discussione all'unanimità

**DELIBERA**

- di accettare le richieste di ammissione dei Signori \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;
- di autorizzare il presidente ad iscrivere sul libro degli associati i suindicati Signori;

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene chiusa alle ore \_\_\_\_\_, previa redazione, lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

IL SEGRETARIO

.....

IL PRESIDENTE

.....

**Associazione Sportiva Dilettantistica** \_\_\_\_\_  
Sede legale in \_\_\_\_\_ - via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_  
Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

---

*Convocazione di Assemblea Ordinaria/ Straordinaria*

I signori associati sono convocati in assemblea Ordinaria/ Straordinaria per il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, in prima convocazione e per il giorno \_\_\_\_\_ stessa ora e luogo, in seconda convocazione, presso la sede legale, per discutere e deliberare sul seguente

*Ordine del Giorno:*

1. ....
2. ....
3. ....
4. Varie ed eventuali.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**Il Presidente**

\_\_\_\_\_

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ presso la sede sociale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ si è riunita l'assemblea generale della Associazione Sportiva Dilettantistica \_\_\_\_\_ in prima convocazione / in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor \_\_\_\_\_, Presidente della Associazione, che constata:

- la presenza, di n. \_\_\_\_\_ associati;
- la presenza del Collegio Sindacale nelle persone dei signori: \_\_\_\_\_;

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama il Signor \_\_\_\_\_ a Presiedere l'Assemblea e il Signor \_\_\_\_\_ a svolgere mansioni di segretario.

Il Signor \_\_\_\_\_ assume la presidenza dell'assemblea e da lettura dell'ordine del giorno:

1. Proposta di adottare un nuovo statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative fiscali, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Successivamente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo, secondo i dettami del D.Lgs. 460/97 e dell'art. 90 L. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per chiedere chiarimenti ed esporre proposte e/o modifiche.

Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità / a maggioranza dei presenti

**DELIBERA**

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore \_\_\_\_\_, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

.....

IL PRESIDENTE

.....



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

## DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE n. 22 del 15 gennaio 2016

**OGGETTO: Definizione di svolgimento dell'attività sportiva diretta nell'ambito dell'Atletica Leggera**

### IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

lo Statuto Federale;

PREMESSO

- che la Federazione Italiana di Atletica Leggera – FIDAL – è una Associazione riconosciuta, art.14 e segg. del Codice Civile, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche - Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Roma;
- che la Federazione Italiana di Atletica Leggera, aderente alla International Association of Athletics Federations – IAAF, è l'unica deputata dalle normative vigenti in materia di sport, alla regolamentazione dell'atletica leggera sul Territorio nazionale Italiano;

TENUTO CONTO

- che al momento la Federazione Italiana di Atletica Leggera svolge e regola esclusivamente attività sportiva dilettantistica, in quanto non ha adottato delibere relative al riconoscimento del professionismo all'interno del proprio movimento;
- che il C.O.N.I., che per legge esercita il controllo e la vigilanza sulle Federazioni Sportive Nazionali, riconosce che la Federazione Italiana di Atletica Leggera esercita esclusivamente attività sportiva dilettantistica;
- che la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha tutti i requisiti stabiliti dall'art.90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289 e successive modificazioni ed Integrazioni (assenza di lucro, democraticità interna, attività sportiva e promozionale, devoluzione del patrimonio ecc.);
- che gli associati della Federazione Italiana di Atletica Leggera sono esclusivamente Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e che la propria attività viene svolta esclusivamente in favore delle stesse e dei propri tesserati;
- che gli atti preparatori alla formulazione dell'art.90 sopra citato e le successive circolari Ministeriali, indicavano nelle premesse che detta normativa è finalizzata ad agevolare lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica attraverso interventi in materia tributaria diretti ad ampliare l'ambito soggettivo ed oggettivo dei benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico;



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

- che, pertanto, secondo quanto sancito dall'art.25 della Legge 133/99, dall'art. 37 della Legge 342/2000 ed infine dall'art.90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289, anche la FIDAL rientra tra i soggetti che possono erogare compensi, indennità, rimborsi forfettari e premi, per attività svolte nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, di cui al combinato disposto del primo comma dell'art. 67 lettera m) e dell'art.69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

**TENUTO CONTO**

che il decreto legislativo n. 81/2015, relativo alla revisione dei rapporti di lavoro, cosiddetto Jobs Act, ha, tra l'altro, modificato la normativa relativa alle collaborazioni sportive dilettantistiche, in particolare quelle di natura amministrativa e gestionale;

**PRESO ATTO**

pertanto, della necessità di individuare le funzioni e le attività che rappresentano per lo sport dell'atletica leggera, prestazioni funzionali alla concreta realizzazione e svolgimento delle manifestazioni di atletica leggera, rappresentando le stesse esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica;

**VISTI**

le carte federali, nonché lo statuto per funzioni attribuite alle strutture territoriali della FIDAL;

**VISTI**

I regolamenti della International Association of Athletics Federations – aderente al CIO, che sanciscono le modalità di organizzazione dell'atletica leggera, definendo anche i soggetti indispensabili a garantirne, non soltanto lo svolgimento, ma anche l'organizzazione e la loro regolarità;

**RAVVISATA**

la necessità di definire in modo organico la tipologia delle attività che, in base alle carte federali e regolamenti IAAF, rientrano nell'ambito dell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, al fine di delineare un quadro omogeneo delle tipologie di soggetti che, salvo i requisiti soggettivi previsti dalla normativa fiscale e sulla base di detti regolamenti, svolgono attività sportiva dilettantistica

**DELIBERA**

di ritenere preposti all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche per la pratica dell'Atletica Leggera, le tipologie di attività e di soggetti riportati nell'allegato n. 1 che è parte integrante e sostanziale della presente delibera.

IL SEGRETARIO GENERALE

Fabio Pagliara

IL PRESIDENTE

Alfio Giomi



Allegato alla delibera  
n. 22 del 15.1.16



Allegato n° 1

**TIPOLOGIE DELLE ATTIVITÀ FEDERALI E DEI SOGGETTI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DIRETTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER LA PRATICA DELL'ATLETICA LEGGERA**

Tipologia di attività	Tipologia di soggetti
MANIFESTAZIONI SPORTIVE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATLETI</li> <li>• ALLENATORI SOCIALI</li> <li>• DIRIGENTI SOCIALI ACCOMPAGNATORI</li> <li>• GIUDICI DI GARA</li> <li>• ADDETTI AL CAMPO DI GARA</li> <li>• ADDETTI ANTIDOPING</li> <li>• ADDETTI PROGRAMMAZIONE GARE</li> <li>• ADDETTI GESTIONE GARE</li> <li>• ADDETTI ELABORAZIONE RISULTATI</li> <li>• ADDETTI ELABORAZIONE GRADUATORIE</li> <li>• SPEAKER</li> <li>• ADDETTI MISURAZIONE PERCORSI</li> <li>• DELEGATI TECNICI</li> <li>• DELEGATI FEDERALI</li> <li>• CRONOMETRISTI</li> <li>• RESPONSABILI TECNICI FEDERALI</li> </ul>
RADUNI E STAGE TECNICI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATLETI</li> <li>• ALLENATORI SOCIALI</li> <li>• DIRIGENTI SOCIALI ACCOMPAGNATORI</li> <li>• RESPONSABILI TECNICI FEDERALI</li> </ul>
CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER TECNICI E GIUDICI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATLETI</li> <li>• ALLENATORI SOCIALI</li> <li>• GIUDICI DI GARA</li> <li>• RESPONSABILI TECNICI FEDERALI</li> </ul>
CORSI DI AVVIAMENTO ALL'ATLETICA E DI PREPARAZIONE TECNICO-SPORTIVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISTRUTTORI</li> </ul>
ATTIVITÀ SPORTIVE PROMOZIONALI E SCOLASTICHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA</li> <li>• ALLENATORI SOCIALI</li> <li>• GIUDICI DI GARA</li> <li>• ADDETTI AL CAMPO DI GARA</li> <li>• DELEGATI TECNICI</li> <li>• TECNICI FEDERALI</li> <li>• SPEAKER</li> <li>• CRONOMETRISTI</li> <li>• ADDETTI GESTIONE GARE</li> <li>• ADDETTI ELABORAZIONE RISULTATI</li> </ul>



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

**DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE n. 7 del 1 febbraio 2019**

PROPOSTA DA: AREA TERRITORIO e FORMAZIONE

**OGGETTO: Registro CONI 2.0: attività didattica delle Società Sportive**

**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTI	lo Statuto e il Regolamento Organico della Federazione;
VISTA	la deliberazione del Consiglio Nazionale del Coni n.1574 del 18/07/2017 che esplicita: con l'attività didattica si indicano i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall'Organismo Sportivo o organizzati dall'associazione/società se espressamente autorizzati dall'Organismo sportivo affiliante ;
PRESO ATTO	che dal 1 gennaio 2019 è obbligatorio per le Asd inserire nel Registro Coni i dati afferenti l'attività sportiva, formativa e didattica;
VERIFICATE	le normative fiscali vigenti in materia di attività didattica;
TENUTO CONTO	delle indicazioni avute dai Presidenti Regionali durante il Comitato Nazionale del 22 dicembre di recepire delle linee guida proposte dal Consiglio Federale;

**DELIBERA**

Di approvare le linee guida per l'attività didattica di seguito indicate, alle quali i Comitati Regionali dovranno uniformarsi, monitorando e comunicando mensilmente le asd in possesso di tali requisiti alla Segreteria Federale che provvederà a istituire un elenco che verrà ratificato di volta in volta dal Consiglio Federale.

**Requisiti richiesti:**

- Affiliazione in regola per l'anno in corso,
- Iscrizione al Registro CONI 2.0;
- Tesseramento in regola per l'anno in corso dei tecnici che svolgono l'attività didattica






FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

#### PROCEDURE:

- Richiesta, al Comitato Regionale, da parte del legale rappresentante, di autorizzazione all'apertura di un Centro di Avviamento all'Atletica Leggera.
- Il Comitato Regionale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, rilascia autorizzazione provvisoria. La documentazione viene trasmessa al Consiglio Federale per autorizzazione definitiva.
- Inserimento dati dei partecipanti all'attività didattica, da parte delle società, nella piattaforma FIDAL (tessonline). Migrazione dati attività didattica da parte del C.R nel portale del Registro Coni.
- Tesseramento FIDAL dei partecipanti all'attività didattica.
- Pubblicazione elenco Nazionale Centri di Avviamento all'Atletica Leggera autorizzati.
- Versamento di un eventuale diritto di segreteria, da parte delle società richiedenti, per ammortizzare spese di gestione e verifica.
- Verifica periodica, come previsto dal Registro, della sussistenza dei requisiti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Fabio Pagliara



IL PRESIDENTE

Alfo Giomi





**FAC SIMILE LETTERA DI INCARICO - TECNICO**  
**PER PRESTAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA**  
**PER ORGANIZZAZIONE TECNICA**

Gentile Sig./ra

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Cap \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Gentile Sig. \_\_\_\_\_

In riferimento ai colloqui verbali intercorsi, nei quali ha espresso la Sua disponibilità a collaborare nell'ambito delle attività connesse all'organizzazione Tecnica, ho il piacere di comunicarLe che l'asd \_\_\_\_\_ affiliata alla Fidal ha deliberato il suo incarico di collaborazione, in qualità di \_\_\_\_\_ (allenatore, preparatore fisico ecc..) con inizio dal \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_.

Il sottoscritto, in qualità di Presidente, concorderà con Lei gli impegni tecnici ed agonistici previsti nel periodo di durata del presente incarico, mentre le modalità e lo svolgimento della sua collaborazione saranno da Lei definiti di concerto con lo staff tecnico..

Tenuto conto delle attività previste per l'anno 2019, Le verrà riconosciuta un'indennità forfettaria lorda pari a € \_\_\_\_\_,00 ( \_\_\_\_\_/00), per il periodo sopra indicato. L'indennità le verrà corrisposta mensilmente trimestralmente semestralmente , previa sua richiesta.

Il presente incarico e la relativa indennità saranno disciplinati dal combinato disposto degli artt. 25 comma 4° L. 133/99, art. 37 legge 21.11.2000, n. 342 e art. 67 lett. m) del DPR 917/86, trattandosi di prestazioni non professionali da rendersi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Ella rimarrà quindi libera di svolgere qualsivoglia altra attività professionale. A tale proposito, con l'accettazione della presente proposta, Lei conferma che la collaborazione non è svolta nell'ambito della Sua professione abituale.

Nel caso in cui la S.V. sia dipendente di un Ente Pubblico o di una Pubblica Amministrazione, condizione essenziale del presente incarico, è che lo stesso sia espletato esclusivamente al di fuori del Suo normale orario di lavoro svolto per l'Ente di appartenenza. A tal fine la S.V. si impegna a dare preventiva comunicazione scritta del presente incarico all'Ente di appartenenza, in ossequio a quanto disposto dalla norma in precedenza richiamata.

Eventuali spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute nel Suo Comune di residenza non saranno rimborsabili, mentre fuori Comune saranno autorizzate di volta in volta dal Presidente dell'asd e rimborsate a piè di lista.

Preventivamente ad ogni richiesta di pagamento, Lei dovrà fornire apposita autocertificazione attestante il superamento o meno della fascia di compensi per attività sportiva dilettantistica esente da ritenuta che, per l'anno 2019, è di € 10.000,00, avendo conto che, sulla parte eventualmente

eccedente detto importo, è d'obbligo l'applicazione delle ritenute fiscali di legge a titolo d'imposta attualmente previste su tale tipo di compenso.

Certo che il Suo apporto sarà determinante per l'organizzazione e gestione delle nostre attività sportive ed organizzative, Le auguro buon lavoro e La saluto cordialmente.

Il Presidente dell'asd

**Per conferma ed accettazione**

---

**Consenso al trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.196/2003, ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito "Il Codice"), relativo alla tutela del trattamento dei dati personali, la ASD, in quanto titolare dei dati personali, ha dato al collaboratore l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice stesso, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal collaboratore medesimo all'atto di stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla ASD nel corso del relativo rapporto contrattuale con il collaboratore, specificatamente comunicando a quest'ultimo i diritti allo stesso spettanti ai sensi dell'art. 7 del Codice.

Alla luce di quanto sopra indicato, si dichiara di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per i fini di cui al presente contratto.

**Per accettazione**

---

## INTERVENTO DELLE LEGGE FINANZIARIA E PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Com'è noto la recente L.27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62) ha introdotto diverse e rilevanti innovazioni nell'ambito della legislazione in materia di sport.

Con i commi 358-360 dell'art.1, sono state adottate misure in tema di prestazioni sportive, intervenendo sulle norme che disciplinano le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 81/2015. In particolare:

1“358. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

359. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

360. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50 per cento del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.”

— si dispone che tali prestazioni, come individuate dal Consiglio nazionale del CONI, siano oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

— si prevede che i compensi derivanti da detti contratti siano considerati fiscalmente: redditi diversi se stipulati da società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI;

— si prevede che dal 1° gennaio 2018 i collaboratori che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI siano iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), al fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l'INPS (con contribuzione dovuta, nei primi 5 anni dall'entrata in vigore della legge, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore). L'imponibile pensionistico viene ridotto in analoga misura e si precisa che per tali collaboratori non operano forme di assicurazione diverse dalla citata IVS.

Secondo diversi commentatori, in prima battuta, dell'innovazione il riferimento all'articolo 2, comma 2, lett. d), D.Lgs. 81/15 operato dal comma 358 per definire tali collaborazioni (“*rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*”) comporterebbe l'obbligo, nei confronti di tutti i soggetti a cui saranno corrisposti i c.d. compensi sportivi, ivi compresi gli atleti, di provvedere all'iscrizione nel libro unico del lavoro, alla comunicazione al centro per l'impiego e al rilascio del cedolino paga.

In proposito, corre l'obbligo di proporre alcuni elementi di riflessione.

Le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria non hanno minimamente riguardato l'art. 67, comma 1, lett. m), T.u.i.r. Quest'ultimo, com'è noto, inquadra tra i *redditi diversi* le somme percepite dalle persone fisiche nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, riconosciute come tali dal Coni, nonché dai direttori artistici e collaboratori tecnici di cori, bande musicali e filodrammatiche qualora non conseguiti nell'esercizio di arti e professioni ovvero a titolo di lavoro dipendente. Nell'ambito sportivo tali somme possono essere corrisposte direttamente dal Coni nonché dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive

dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, *in primis* associazioni e società sportive non professionistiche iscritte nel Registro Coni. Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi sportivi dilettantistici di cui sopra non concorrono a formare il reddito del soggetto percipiente fino all'importo annuo (ora) di 10.000 euro, prescindere dal fatto che le somme siano erogate da uno o più committenti. Non rientrano nel computo del limite annuo fiscalmente neutrale i rimborsi spese documentati, anche relativi al vitto, alloggio, viaggio e trasferta fuori dal comune di residenza dell'associato, socio o tesserato sportivo.

Quindi, al fine di fruire della neutralità fiscale di cui all'art. 69, comma 2, Tuir era e resta fondamentale soddisfare i presupposti rappresentati dalla natura sportiva dilettantistica dell'ente erogante e dalle attività svolte nonché dal carattere non professionistico del percipiente (ad esempio perché dotato di un proprio lavoro diverso dalle attività svolte presso il sodalizio, pensionato, studente a tempo pieno, ecc.). Soddisfatti i requisiti appena indicati (salvo l'utilizzo dello strumento in questione per mettere in atto mascherare surrettiziamente rapporti di lavoro subordinato) si ritiene che tali attività non configurino alcun rapporto di lavoro né tanto meno di collaborazione (nella forma coordinata e continuativa) trattandosi invece di attività volontaristica "indennizzata".

Il termine "**collaborazione coordinata e continuativa**" viene infatti utilizzato dalla norma solo con riferimento alle attività di carattere amministrativo-gestionali svolte a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, che nulla hanno a che vedere con l'attività sportiva (pratica, formazione, didattica, preparazione, ecc.). Le attività oggetto della collaborazione coordinata e continuativa sono volutamente limitate alle mansioni amministrative e gestionali (esempio gestione segreteria, tenuta I° nota, gestione iscrizioni, corrispondenza, ecc.) risultando evidente il fatto che l'istruttore sportivo o l'atleta dilettante non amministrano né gestiscono alcunché.

In ambito sportivo dilettantistico, quindi, ad avviso di chi scrive, nulla di nuovo ha previsto la L. 205/17 che ribadisce, ai commi 358-359, la natura di redditi diversi delle co.co.co. sportive dilettantistiche, come già specificata dall'art. 67, comma 1, lett. m) Tuir ultimo periodo ("*Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche*").

I nuovi commi identificano, oltre a quanto sopra ribadito, i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle nuove società sportive dilettantistiche lucrative quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 Tuir.

La comunicazione preventiva al centro per l'impiego e alla predisposizione e bollatura del cedolino paga, congiuntamente agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è dovuta solo in presenza di lavoratori subordinati nonché di collaboratori coordinati e continuativi di carattere amministrativo-gestionale non professionale.

Qualora si dovesse sposare la linea che tutti i percipienti somme a titolo di compenso-rimborso-premio sportivo dilettantistico (extra attività amministrativo-gestionali) debbano inquadarsi nell'ambito delle co.co.co si creerebbe una situazione che porterebbe, verosimilmente, ad una paralisi delle attività sportive.

Si consideri infatti che, ove si adottasse tale linea interpretativa, si dovrebbero assoggettare a tutti gli adempimenti sopra elencati:

- Atleti ( che percepiscano rimborsi o compensi) - Giudici e Arbitri

-Tecnici

-Addetti e figura tecniche strumentali ( volontari) purchè destinatari di indennizzi e/o gettoni.

Pertanto, considerato che il comma 358 della L.27 dicembre 2017, n. 205 prevede espressamente che "*le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 8*", debbano essere individuate dal CONI, si ritiene che, al momento, salvo per quelle instaurate dalle Società Sportive Dilettantistiche Lucrative, restino invariati gli adempimenti precedentemente previsti. Sarà il CONI, con delibera del Consiglio Nazionale, a procedere all'individuazione delle "prestazioni" che dovranno essere assoggettate al regime della co.co.co anche nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistiche svolta da Associazioni e Società sportive non lucrative ( nonché dalle Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva).